

ANTICHE MAGISTRATURE DI TERRA D'OTRANTO*

(1463 - 1808)

Nel ricercare tra antiche scritture il materiale documentario che doveva servirmi per la compilazione di un breve cenno illustrativo delle Magistrature che avevano amministrato la giustizia nella nostra provincia anteriormente all'ordinamento giudiziario napoleonico, i cui atti erano stati di recente ordinati e inventariati, mi capitava spesso di rinvenire delle notizie che mi sembravano, per ciò che sapevo, ignorate o, qualche volta, addirittura contrastanti con quanto al riguardo era stato affermato da autori che, in precedenza, si erano occupati dello stesso argomento. Tale constatazione mi portava naturalmente ad ampliare il campo delle ricerche, nell'intento di raccogliere una maggiore quantità di notizie, che mi consentisse di sostituire al progettato breve cenno illustrativo un lavoro organico più completo, capace di recare un modesto contributo ad una più esatta conoscenza dei nostri antichi ordinamenti giudiziari che, in un certo momento storico, assunsero aspetti assolutamente particolari.

Le fonti di ricerca di cui mi sono servito sono state quasi esclusivamente quelle offerte dallo stesso Archivio di Stato di Lecce: i documenti sono stati integrati, quando è stato possibile e necessario, solo da pubblicazioni della massima attendibilità o perchè i loro autori vissero in tempo molto vicino a quello nel quale si verificarono le condizioni che si esaminano, o perchè essi stessi hanno attinto direttamente da fonti documentarie, o, infine, perchè le loro notizie hanno riscosso il consenso di quanti si sono occupati delle stesse questioni.

Il lavoro consta di tre parti riguardanti il S. R. Provinciale Consiglio Otrantino e la Regia Udienza, le Corti Regie e Barionali, le Baglive. Esso, anche se in buona parte è stato trattato sotto il profilo storico, resta sempre e soprattutto un lavoro archivistico, avente lo scopo, cioè, di far conoscere ed

* Di Antonio Assiro, per lunghi anni coadiutore nell'Archivio di Stato di Lecce, precocemente scomparso il 29 dicembre scorso, pubblichiamo, per gentile concessione della Direzione dell'Archivio stesso, le note che seguono, pur nella loro anche formale incompiutezza, non inutile contributo ad un argomento, di tanto interesse, nella sua complessità e difficoltà. (N. d. R.).

illustrare le scritture conservate nel nostro Archivio. Tale carattere verrà, sono certo, a giustificare almeno quelle deficienze che si riscontrerebbero quando il lavoro venisse considerato solo sotto l'aspetto storico.

I - BAGLIVE

Tutti gli autori concordano nell'affermare che l'origine dei Baglivi o Baiuli risale all'epoca normanna. Questi sarebbero stati infatti istituiti, secondo quanto precisa il Grimaldi,¹ da Ruggero II nel 1140 circa, o, secondo il Bianchini, dal Guiscardo, divenendo solo sotto Ruggero magistrati ordinari, dei quali ve n'era per suo ordinamento uno ogni città, terra o villaggio, e, quando di scarso rilievo fosse il villaggio, si univa ad altro più grande.²

Nel nostro Archivio di Stato non si conservano scritture che consentano di seguire nemmeno saltuariamente le vicende che la magistratura bajulare ebbe nei primi tre secoli di vita.

I capitoli della Bagliva di Lecce oltre che costituire il più antico documento, purtroppo soltanto in copia, che si conservi sull'argomento, forniscono un interessantissimo esempio di codificazione delle sue varie attribuzioni.

Tali capitoli furono rifatti nel 1464, per concessione del Re Ferdinando, da una rappresentanza dell'Università di Lecce.³

L'esempio fu, negli anni successivi, imitato da altre Università, specialmente nell'intento di eliminare o ridurre gli arbitri dei rispettivi Baglivi, facilitati dalla mancanza di norme fisse che ne determinassero i compiti e i diritti, regolati, per il passato, quasi esclusivamente dalla consuetudine.

Dall'esame di questi e di altri consimili statuti⁴ si rileva come generalmente i Baglivi avessero il compito di curare la polizia urbana e quella rurale, di riscuotere i vari diritti, esigere le multe fissate per punire i padroni di animali che avessero arrecato danno ai fondi altrui, i debitori insolventi, quanti avessero frodato l'assisa, che avessero fatto uso di falsi pesi e

1 G. GRIMALDI, *Istoria delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, Napoli 1749, vol. 1^o, p. 446.

2 L. BIANCHINI, *Storia delle Finanze del Regno di Napoli*, Napoli 1859, p. 3.

3 ASL (Archivio di Stato di Lecce), *L.R.L. (Libro Rosso di Lecce)*, a. 1463, p. 310.

4 V. pure i Capitoli della Bagliva di Nardò, promulgati il 1^o dicembre 1558, riportati nell'atto 3 settembre 1650 per notar Sabatino De Magistris di Galatone, in ASL., *Sezione Notarile*.

misure o che avessero comunque trasgredito ai bandi baiulari. Pertineva infine loro la cognizione delle cause civili, nonchè di quelle criminali di lieve importanza, come quelle per offese, bestemmie, piccoli furti, giuoco d'azzardo, ecc.

Sotto la dinastia aragonese⁵ e, per le nostre province, ancor più nel periodo vicereale,⁶ tutti i proventi di tali sanzioni cessarono di far parte del patrimonio fiscale, essendosi, allora, esteso l'uso di alienarne la riscossione in tutto o in parte, o vendendoli, o dandoli in appalto, o concedendoli ai baroni come pertinenti al feudo.

In conseguenza di tali concessioni è assurdo pensare che le Baglive avessero continuato ad avere in ogni tempo e in ogni luogo le stesse attribuzioni ed uguale importanza, essendo ogni loro aspetto subordinato, oltre che alle condizioni alle quali esse venivano concesse o date in appalto, anche al diverso grado di dispotismo e di avidità dei concessionari.

Da tutto ciò si rende evidente che, non potendosi generalizzare le condizioni accertate per una qualunque delle Baglive, risulta difficile tracciare una storia dell'istituto, potendosi soltanto ottenere, documentazione permettendolo, notizie delle singole Baglive.

La Mensa Vescovile di Ugento, ad esempio:

«Sempre anticamente in maniera che non è memoria d'uomo in contrario, have posseduto e possiede, tra l'altre reggioni, nei feudi di Gemine e Pompignano, la ragione o ius della Bagliva, esercitando tale ragione per mezzo della Corte laicale... pubblicandosi ogni anno per lo serviente di detta Corte laicale, nel concorso di molte genti del convicino, nel giorno della festività della Madonna SS. di Gemine, alli due di luglio, il banno che contiene molti capi e diverse proibitioni che concernono il detto ius della Bagliva, e poi continuamente da tempo antico et attualmente si trova in pieno, vero e pacifico possesso di esigere e tirare le pene contro li trasgressori e controvenienti di detti banni per ragione della Bagliva...». 7

La Bagliva di Giurdignano:

«Consisteva nella cognizione delle cause civili di modica summa e delle cause criminali di lievi delitti. La medesima era limitata nella maggior parte del Regno. Nell'ex feudo di Giurdignano si raggirava in esigere la pena per li danni che si cagionavano dalli animali, quale pe-

5 BIANCHINI, *Storia ecc.*, cit., pp. 27 e 37; M. BAFFI, *Introduzione al repertorio degli antichi atti governativi*, Napoli 1852, vol. II, p. 83; ed altri autori.

6 ASL, *L.R.L.*, p. 875.

7 Id., *Sezione notarile*, atto per notar Alessandro Mecchi di Ugento, a. 1716, f. 58.

na non eccedeva la summa di carlini 15; Bagliva seu ragioni feudali che dinotavano un dritto che aveva il possessore di esigere una data quota ogni anno su di molte possessioni di particolari, che trovansi in tenimento del dinotato ex feudo. Li proventi che da queste ragioni si percepiscono ascendono ad annui ducati 101 ». 8

La Bagliva di Gallipoli limitava le sue attribuzioni alla sola conoscenza delle cause per i danni arrecati ai fondi (*custodia feudi*) e alla riscossione delle relative multe, come si rileva dai relativi statuti⁹ che fanno parte del libro dei capitoli dei dazi e gabelle di cui il re Ferdinando nel 1475 chiese la formazione a quella città, apponendovi poi il proprio assenso.¹⁰ Gli stessi statuti furono rinnovati ed adattati, quando quell'Università, con *obbligo penes acta* del 6 ottobre 1599 di ducati 110 in proprio favore, affittò per la prima volta, per un anno, a Stefano Brunca, maggiore offerente, la « custodia del feudo ossia Bagliva ». ¹¹

Dal 1609 Gallipoli ebbe, per averne fatto acquisto dal Regio Fisco, anche la giurisdizione dei pesi e misure,¹² ma questa, per quanto ordinariamente facesse parte delle attribuzioni baulari, rimase sempre un'istituzione separata, avente regole proprie, ed affidata a due persone all'uopo elette dall'Università. Ciò anche quando questa, nel 1642, decise di cedere il dazio dei pesi e misure, i proventi della zecca e metà del ricavato delle pene, riservandosi la cognizione delle cause.

L'Università di Nardò ottenne nel 1650¹³ dal duca di quella città la concessione della sola Bagliva di fuori,¹⁴ da lui posseduta in virtù di antichi privilegi, per ducati 900 all'anno, corrispettivo della somma che lo stesso duca ricavava dall'esazione dei diritti derivanti dall'esercizio di quella giurisdizione.

Tale concessione consentiva all'Università di risparmiare ai cittadini i « molti danni et interessi che venivano a patire », rendendo meno gravoso l'onere che i diritti relativi comportavano, ripartendolo con maggiore equità.

8 ASL, *Scritture dell'Univ. di Giurdignano*, b. 32, fasc. 1772-807, a. 1807, f. 4: *Apprezzo dei beni feudali e burgensatici del barone di Giurdignano*.

9 *Id.*, *Scritture dell'Univ. di Gallipoli*, vol. 21, f. 189: vi sono riportati i cap. 35, 36, 38, 39 dei Capitoli dei dazi e gabelle, perchè riguardanti la *custodia feudi*.

10 *Id. id.*, vol. 22, f. 5.

11 *Id. id.*, vol. 21, f. 181.

12 *Id. id.*, vol. 19, f. 59.

13 *Id. Sez. Notarile*, atto per notar De Magistris, cit.

14 *Id. id.* Consisteva questa nella riscossione dei *diritti e pene da qualsivogliano persone facientino danni etiam con loro greggi, armenti, giumentini, baccini, et altri qualsivogliano animali nelli territorij, oliveti, vigne, giardene, et altri beni che sono in tutto il feudo e territorio di detta città di Nardò*.

Quando il Baffi, che attinge le notizie dai documenti conservati nell'Archivio di Stato di Napoli, parla delle Corti locali del periodo aragonese, evidentemente generalizzando condizioni esistenti in quella provincia, afferma che le Corti regie o baronali esercitavano la sola giurisdizione criminale e quelle baiulari — o Baglive — soltanto la giurisdizione civile, e che queste furono assorbite da quelle quando ai Capitani succedettero i Governatori che compresero le due giurisdizioni.¹⁵ Le due Corti invece, è pacifico, nella nostra provincia esercitarono sempre la loro giurisdizione contemporaneamente e, nel limite delle rispettive competenze, tanto nel ramo civile che in quello penale: mentre la Corte del Governatore, regia o baronale che fosse, era la più bassa delle magistrature ordinarie, che comprendevano, nell'ordine, il Sacro Regio Consiglio, la Gran Corte della Vicaria, le Udienze Provinciali e finalmente le Corti Regie o Baronali. La Bagliva era, come si è visto, una giurisdizione locale avente competenze particolari, anche se non sempre possono essere fissate con qualche precisione, oltre che per la già accennata loro variabilità col tempo e con i luoghi, anche per l'incerta linea di divisione del campo delle rispettive competenze, alcune delle quali si trovano qualche volta attribuite ad entrambe le Corti.¹⁶

La Corte della Bagliva si componeva in genere di un baglivo, di un giudice e di un mastrodatti, ma tra le scritture si trova notizia di Baglive tenute, oltre che dal mastrodatti, da un solo giudice, come Gallipoli, Galatone, ecc.: da un giudice e un consultore, come Francavilla; da due giudici, come Alessano; da più baglivi, come Carovigno, Galatina, Oria.

Il Baglivo naturalmente veniva nominato dal Re nelle terre demaniali e dal barone in quelle feudali;¹⁷ egli, come *giudice di cappa e spada*, non poteva pronunziarsi senza consultare il proprio assessore il quale, come nelle Corti regie o baronali, era il solo esperto di diritto. Egli veniva nominato annual-

15 M. BAFFI, *Introduzione* ecc., cit., II, p. 236.

16 La competenza, ad esempio, della punizione dei giuochi proibiti si trova attribuita tanto alla R. Bagliva quanto alla R. Corte di Lecce, per cui poteva accadere che lo stesso contravventore, scoperto da entrambi i magistrati, fosse costretto a pagare due pene pecuniarie. Tale inconveniente rese necessaria la decisione di Ferdinando I del 10 aprile 1478 (ASL, *L.R.L.*, p. 1135) con la quale si ordinava che, secondo la consuetudine, i contravventori dovessero pagare alla autorità che ne facesse richiesta prima.

17 Nel 1586 nella provincia di Terra d'Otranto solo sette Comuni erano di regio demanio, gli altri 169 (non compresi i casali e i villaggi non aventi una propria amministrazione) erano feudali (BIANCHINI, op. cit., p. 196).

mente dall'Università e confermato dal feudatario nel caso di Bagliva baronale.¹⁸

Le sentenze potevano essere appellate al Governatore della città,¹⁹ quindi alla Udienza delle seconde cause se c'era,²⁰ e infine ai Tribunali superiori.

Questi rapporti di dipendenza del Baglivo nei confronti del Governatore sono sufficienti a dimostrare come le Baglive degli ultimi secoli fossero divenute giurisdizioni di infimo grado: l'università di Gallipoli che erogava, alla metà del Settecento, 120 ducati per il compenso del regio Governatore, ne pagava soltanto 12 al Giudice della Bagliva (18 compresi i 6 ducati spettanti al mastrodatti).²¹

Queste giurisdizioni, che già, con la legge del 2 agosto 1806 n. 130, abolitiva della feudalità, erano state conferite alle rispettive Università perchè ne tenessero l'esercizio in nome del sovrano, furono definitivamente abolite insieme con altri antichi uffici giurisdizionali con la legge 22 maggio 1808 n. 153 sulla giurisdizione di polizia e sulla giustizia correzionale. Le loro attribuzioni furono trasfuse nelle giurisdizioni ordinarie (Giudicati di Pace e Tribunale di prima istanza), nelle funzioni della polizia municipale e rurale di ciascun Comune, di cui era incaricato il primo eletto, e in quelle della polizia amministrativa.

La Bagliva di Lecce merita un esame separato non soltanto perchè gli atti delle consimili giurisdizioni, conservati nel nostro Archivio, ad essa appartengono nella quasi totalità, ma anche per l'importanza che la stessa conservò e andò acquistando²² fino all'epoca della sua abolizione e che trova una

18 V. *I Capitoli della Bagliva di Nardò*, cap. 2^o, in ASL, not. De Magistris, cit., f. 151; e i Parlamenti delle varie Università della provincia.

19 ASL, Atto per not. De Magistris, cit., e proc. della Bagliva di Francavilla, b. 62, a. 1761-72. f. 156r.

20 Id., Proc. Bagliva di Francavilla, cit., 164 e sgg.

21 Id., Catasto onciario di Gallipoli, f. 777r, e scritture di quella Università.

22 GRIMALDI, op. cit. I, p. 446: «... molti Baglivi maggiore autorità in alcune città si abbiano acquistata come quelli di Lecce, Cosenza, Napoli ...»; MAFFEI, *Institutiones iuris civilis Neapolitanorum*, citato dal TANZI a p. 187 del suo *L'Archivio di Stato in Lecce*, ivi 1902: «... Sunt tamen quarundam urbium et locorum baiuli, qui maiori iurisdictione utuntur, et fere quae nostris constitutionibus definita est. Huiusmodi sunt Baiuli Salerni, Aletii (Lecce), ecc., ubi sunt Baiuli, qui indices dicuntur, adessor, actorum magistri et scribae; imo et proprios carceres habent»; G. A. FERRARI, *Apologia paradossica*, Lecce, Mazzei, 1707, pp. 662-63: «Essendo poi giunta la reina Isabella in Lecce, il Re (Ferdinando I d'Aragona) ... le donò la Bagliva della città di Lecce, alla quale ella fe' subito pignere l'arme sue di Chiaromonte, che fino a questa età ci stanno, e per autorizzarla commise ad un dottore leccese, messer Paolo de Noha detto (v. infatti premesse al Capitoli

dimostrazione pratica in quanto si andrà esponendo circa le sue attribuzioni, i Tribunali cui queste furono successivamente trasfuse, i magistrati che giudicarono le cause che vi si svolsero, ecc.

Quando, nell'agosto del 1806, furono abolite le Baglive, il loro esercizio, come si è detto, passò alle rispettive Università. La Bagliva di Lecce, invece, mantenne ancora per alcuni mesi inalterata la sua giurisdizione che dal luglio del 1807, per ordine del sovrano, passò alla Regia Udienza, per il proseguimento delle cause in corso.

Nell'anno 1809, con la entrata in funzione dei nuovi Tribunali, fu compilato un inventario, conservato nel nostro Archivio, di tutti gli atti custoditi nella abolita Bagliva di Lecce. In esso figura un elenco di più di settemila processi civili raggruppati in 282 mazzi, oltre quello di 206 fascicoli di atti di cause non definite, passate al Tribunale di prima istanza. L'inventario non reca alcuna indicazione oltre il nome dei contendenti e il comune di residenza.

Di una così ragguardevole massa di atti nel nostro Archivio si conservano soltanto i fascicoli di 611 processi, custoditi in 34 grosse buste di cartone, degli anni dal 1711 al 1809. Riguardano giudizi in materia prevalentemente pecuniaria, di valore praticamente illimitato, trovandosene anche per varie migliaia di ducati.

Nello stesso inventario sono elencati 56 fascicoli di atti criminali, contenuti in tre mazzi: ma di essi nel nostro Archivio non se ne rinviene alcuno. Come per i processi civili, l'elenco non reca altra annotazione che il nome e il domicilio degli imputati e il numero delle carte di cui si compone il fascicolo relativo. Manca qualunque indicazione sia cronologica che sulla natura del reato. Soltanto per uno si trova cenno di una accusa di truffa.

Con i fascicoli degli atti civili sono conservati i seguenti atti formati in dipendenza di compiti non contemplati nei capitoli del 1464 e che, dopo l'abolizione della Bagliva, per l'importanza che ad essi veniva riconosciuta, furono assegnati al Tribunale di prima istanza e non già ai Giudicati di Pace, come avvenne per le altre attribuzioni. Tali atti sono:

della Bagliva di Lecce), e principale patrizio, che le facesse i suoi statuti, il quale glieli fece, dandoli autorità di potere liquidare gli stromenti secondo la forma e 'l rito della Gran Corte della Vicaria ... »; id., p. 721: « ... il suo (di Lecce) Reggio Baglivo, il quale ha il suo Tribunale pari nelle cause civili con quel del Governatore, con tenere Corte tre volte la settimana, come il Governatore coll'assistenza del suo ordinario assessore, e colla prerogativa sopradetta di mandare il suo algozino ad eseguire le sue sentenze, ed obliganze fatte agli altri suoi per tutte le due provincie di Iapigia ».

I decreti di preambolo, ossia di dichiarazione di erede, sia per testamento, sia *ab intestato*, che era richiesta per mettersi in possesso di beni ereditari. Con la domanda dell'interessato vi si trovano, alligati, gli atti esibiti a comprova del diritto a tale dichiarazione;

decreti di tutela e curatela con cui il giudice conferiva mandato a taluno perchè avesse cura della persona, o ne amministrasse i beni, di minorenni o altri individui in tutto o in parte incapaci di curare i propri interessi: istituto giuridico esistente anche oggi;

decreti di spettanza con cui il giudice confermava la pertinenza di certi diritti acquisiti in seguito al determinarsi di una condizione nuova. Venivano chiesti dalla parte per propria tranquillità e per evitare il pericolo dell'improvviso comparire di altre persone che vantassero lo stesso diritto;

decreti *quod liceat quia expedit*, con cui il giudice autorizzava il tutore a stipulare un determinato contratto nell'interesse dei minori, perchè questi venissero liberati da un qualche onere, come pesi, pagamento di interessi, molestia, rischi di giudizio, ecc. ».

A chiudere la serie degli atti della Bagliva di Lecce vi sono i volumi delle *Obligationes penes acta*. Mi è sembrato più giusto infatti considerare queste scritture — che il Tanzi aveva classificato in una delle tre categorie in cui divideva la sezione notarile²³ — come appartenenti alle vecchie magistrature, giacchè il notaio da cui furono stipulate vi figura soltanto nella qualità di proattuario di queste.

Prerogativa di tali obblighi era quella di divenire immediatamente titoli esecutivi: bastava che venissero *incusati*, che la parte, cioè, in favore della quale erano stati contratti, si recasse dal notaio che li aveva stipulati denunziando con giuramento l'inadempienza degli obbligati. Il giudice, reso edotto, spediva subito le *lettere esecutoriali*,²⁴ senza bisogno di

²³ TANZI, *L'Archivio di Stato in Lecce*, cit., p. 190.

²⁴ Esempio di lettera esecutoriale: *Ferdinandus Quartus Dei gratia Rex etc.*

... (nome e qualità del giudice che fa l'atto)

Algozeris et servientibus R. Curiae Bauilatonis significamus qualiter in hac praedicta R. Curia fuit inventa obligatio sequens videlicet: Obligatio pro ..., in margine cuius adest infrascripta incusatio: Die ... Presens obligatio cum iuramento incusata fuit prout incusatur per magnificum ... contra ... pro summa ... et petiit expedire litteras esecutoriales in forma etc. et in fidem etc.

Io ... incuso come sopra ... (nome) actuarius.

Quibus omnibus sic praeinsertis instati fuimus pro praesentium nos enim etc. Ideo vobis ut supra iamdictis in solidum dicimus, committimus, et mandamus quatenus receptis praesentibus, ad omnem instantiam, et requisitionem ... (nome) sive etc. exequimini, et executionem realem et personalem faciatis contra ... pro summa ducatorum ... debita vigore retrospectivae obligationis, qua executione facta, si de persona ad carceres huius praedictae R. Curiae ducatis, sin autem in bonis penes tutum tertium cum obligatione ponatis, exequimini etiam pro praesentium expeditione, vestroque iusto et competenti salario.

Datum Licii die ...

domanda dell'attore nè di sentire la parte inadempiente.

La Bagliva di Lecce, per particolare privilegio, aveva facoltà di mandare, per la esecuzione di tali *lettere*, in qualunque luogo delle due province di Terra d'Otranto e Terra di Bari, senza chiedere alcuna preventiva autorizzazione ai rispettivi giudici ordinari. ²⁵

I notai della provincia stipulavano obblighi presso la Bagliva di Lecce, restando nel comune di loro residenza. Essi venivano preventivamente autorizzati, come i notai del capoluogo, con la spedizione della patente da parte dei mastrodatti di quella Corte.

Alcuni di essi stipulavano contemporaneamente, con due distinte autorizzazioni, anche obblighi presso le Corti locali. Le parti avevano, in ogni caso, facoltà di scegliere l'una o l'altra Corte, sia perchè non erano fissati limiti di valore nelle rispettive competenze, sia perchè agli effetti della sua esecutività il titolo non presentava differenza. Però, poichè la scelta della Corte costituiva accettazione, da parte dei contraenti, della sua competenza a procedere in caso di inadempienza, indipendentemente dall'esistenza di eventuali diritti ad altro foro, le lettere esecutoriali dovevano essere spedite dalla stessa Corte presso di cui erano state stipulate le relative obbligazioni, il che, comportando spese diverse, sia per il diverso costo della formazione degli atti, sia per la diversa distanza del domicilio degli inadempienti, portava le parti, in favore delle quali gli obblighi erano contratti, a preferire, quando non vi fossero ragioni di altra preferenza, che la stipula si facesse innanzi alla Bagliva di Lecce perchè le maggiori spese, cui dovevano assoggettarsi gli eventuali inadempienti, costituissero una maggiore remora.

Quando l'obbligo era soddisfatto, il relativo atto veniva dal notaio annullato, con autorizzazione scritta o verbale della parte interessata, o depennandolo, o con annotazione a margine. ²⁶

Dopo dieci anni l'obbligazione non poteva essere più *incu-*

²⁵ Ecco quanto il Ferrari (*Apologia*, cit., p. 663) scrive, a questo proposito, intorno al 1535: «*Nè sono due mesi passati che io vidi un memoriale presentato alla Ecc. V. da parte del signor Duca di Andra, con cui si querelava del magnifico Baglivo della città di Lecce di avere il suo algoziano mandato alla sua città di Andra ad eseguire un suo esecutorio contro di un suo suddito di Andra, senza aver chiesta la licenza al suo Capitano, supplicandola per una sua reggia provvisione, che proibisce a colui quella licenza, che si dava di così eseguire, ed essendo dalla Ecc. V. rimessa quella causa alla Reggia Camera della Summaria, fu da colei decretato, che avendo quel real Tribunale per antico suo statuto quella autorità, il Duca dovesse avere pazienza in quello, ed in ogni altro simile caso*».

²⁶ ASL, Amministrazione del Registro e del bollo, scrittura privata di Lecce del 23 agosto 1839 n. 1660.

sata e perdeva la sua caratteristica di atto di immediata esecuzione reale e personale.

I notai, di tali obbliganze, formavano volumi separati che conservavano presso di sè come tutti gli altri atti da loro stipulati. Nè era possibile che venissero invece conservati dalla Bagliva perchè i notai, potendo essere, in ogni tempo, chiamati a dar conto delle copie autentiche che in gran numero venivano da essi rilasciate con la clausola « *extracta est prae-sens copia a suo originali quod per me conservatur* », non avrebbero potuto risponderne se non avessero conservato gli originali. Per queste ragioni la R. Camera della Sommaria, con provvisione 19 luglio 1720, ordinò che i notai continuassero a serbare, secondo il solito, le rispettive obbliganze, annullando un ordine di altra Corte con il quale si voleva che esse venissero conservate dal mastrodatti della Bagliva.²⁷ Ciò spiega perchè tali scritture, pur appartenendo a questa Corte, furono, a suo tempo, versate nel nostro Archivio dal locale Archivio notarile, dove evidentemente erano pervenute dai notai conservatori.

Quando la Bagliva di Lecce ebbe tali nuove attribuzioni non è stato possibile stabilire. I suoi statuti, così come erano stati formulati più di un secolo prima, erano ancora in vigore nel 1577 quando, con atto per notar Cesare Pandolfo di Lecce del 7 settembre di quell'anno, Giovan Filippo Prato, regio Baglivo e Doganiere di Lecce, ricevette in restituzione da Giovan Battista Gravili, Sindaco della stessa città,

« Un libro coperto di tavole, dentro le quali ci sono li capitoli de la regia Bagliva di carte di coiro in foglio scritte n. 15 con alcune bianche dentro le quali ci è nella fine di essi capitoli il privilegio originale de la felice memoria de la Maestà di Re Ferrante expedito a 5 febbraio 1464 et li capitoli sono n. 67 con sigillo pendente dentro una bussola grande di stagno ». 28

Nel 1580 essendo stato *arrendato* per tre anni l'ufficio della mastrodattia della Bagliva di Lecce dal suo utile padrone Antonio Perez, *Segretario e Consigliere delle cose di Stato del Re*, ai notai Francesco Antonio Gravili, Colella de Colellis, Gabriele Baldassarre e Orazio Gravili, per 3252 ducati complessivi pagabili in rate semestrali di ducati 542, si stipulò addì 11

²⁷ ASL, *Miscellanea* (v. copia della provvisione nella cartella « *Diplomi vetusti* »).

²⁸ E' evidente il trattarsi degli stessi capitoli della Bagliva di Lecce, di cui si è già detto. Essi furono recuperati dalla R. Camera della Sommaria, cui erano stati prodotti per suo stesso ordine, ad istanza dell'Università, per la causa tra questa e il R. Fisco nonchè l'arrendatore delle regie Dogane di quella provincia sull'estrazione degli olii che i cittadini facevano *franca di esitura*.

dicembre atto di presa di possesso per notar Antonio Palma di Lecce.²⁹ Dal contenuto dello stesso atto si rileva come, tra le altre scritture a quell'ufficio pertinenti, già vi fossero libri di preamboli e di tutele, con che è evidente che la Bagliva aveva già assunto compiti che non aveva all'atto della compilazione degli statuti del 1464 ancora in vigore, come si è visto, nel 1577. Tali compiti, che quasi certamente non le erano stati assegnati nei tre anni che intercorrono tra il 1577 e il 1580, dovevano essere stati oggetto di capitoli aggiuntivi non facenti parte del *libro coperto di tavole*.

Circa l'arrendamento dell'ufficio della mastrodattia, tanto della Bagliva come delle altre Corti di Lecce e provincia, si aggiunge, per maggiore chiarezza, che esso consisteva nel cedere l'ufficio stesso ad altra persona od ente, previo pagamento di una somma che si concordava e che era proporzionale all'utile che si ricavava con la esazione dei proventi e diritti che a quell'ufficio erano connessi. Sola condizione richiesta era che venissero rispettati gli eventuali privilegi, come ad esempio per Lecce, che tutti gli uffici della città dovessero essere esercitati da cittadini leccesi nominati *annualmente* da quella Università.³⁰ Non sempre tuttavia tale privilegio veniva osservato, poichè si ha notizia di vari *arrendamenti* di questi uffici fatti a forestieri, naturalmente non nominati dall'Università,³¹ oppure per periodi di tempo molto più lunghi del prescritto.³²

La Bagliva di Lecce, che dalla fine della Contea si era mantenuta sempre di amministrazione regia,³³ con Baglivi che ne tenevano cioè l'esercizio in nome del Re, verso la metà del Settecento fu affidata ai caporuota o avvocati fiscali della R. Udienza, *exercentes nomine suae Maiestatis officium eiusdem Regiae Curiae* (Baiulationis), *eiusque Administratores et Iudices*.

²⁹ ASL, *Sez. notarile*, atto 11 dicembre 1580 per notar Antonio Palma di Lecce, p. 169.

³⁰ Id., *L.R.L.*, p. 118 (lettera 20 agosto 1874) e p. 1122 (lett. 6 ottobre s.a.), dirette dal Re al Percettore delle province di Lecce e di Bari, il quale teneva l'ufficio della mastrodattia della Bagliva di Lecce, che amministrava nominando un proprio sostituto, e p. 1120 (lettera dello stesso Re del 23 novembre 1474 al Mastro Portulano di Lecce con la quale si ordina che i cittadini nominati per esercitare gli uffici della Baiulazione debbano essere confermati dallo stesso Portulano).

³¹ Id. id., pp. 1118 e 1122, lettere del 1474, cit.

³² Id., *Sez. notarile*, atto 9 aprile 1572 per not. Cesare Pandolfo di Lecce, con cui dalla R. Camera della Sommaria questo ufficio si *arrenda* per la durata di tre anni, per 800 ducati l'anno, al notaio L. G. Camassa al quale era rimasto *candela accensa et estinta*; v. pure altro esempio di simile *arrendamento* e presa di possesso nel cit. atto 11 dicembre 1580 per not. Antonio Palma di Lecce.

³³ Il BIANCHINI (op. cit., p. 223) la segnala, unica tra tutte le Baglive del regno, perchè nel 1669 fruttava ancora al governo l'esazione del diritto di sigillo.

Tale doppia qualità determinava una singolare situazione tutte le volte che, essendo stato prodotto il rimedio del *verbum faciat* alla R. Udienza che ne era competente, avverso un decreto della Bagliva, il giudice di questa portava alla revisione dello stesso Tribunale di cui era caporuota i propri decreti dei quali le parti si fossero gravate. E quando, nel luglio del 1807, fu ordinato che le cause che si trovavano pendenti presso la Bagliva venissero definite dalla R. Udienza, di esse si occuparono gli stessi magistrati non più come esercenti la giurisdizione della Bagliva di Lecce, ma come giudici del Tribunale provinciale.

Le sentenze venivano appellate alla R. Camera della Sommatoria se relative a giudizi di valore superiore a 200 ducati e alla R. Udienza le altre.³⁴ La competenza di appello non era stata però sempre di questi Tribunali, ma non è stato tuttavia possibile accertare quando ad essi fu affidata. Nel 1468 l'Università di Lecce aveva ottenuto che tale competenza fosse di pertinenza della Corte del Capitano, malgrado anteriori provvedimenti secondo i quali le sentenze dei Baglivi dovevano essere appellate al Mastro Portulano.³⁵ Questi finì poi con l'aver negli anni successivi la cognizione di tali appelli e l'Università di Lecce, dopo due distinte suppliche appositamente inoltrate nel 1484³⁶ e nel 1489, ottenne che il Capitano fosse giudice di appello, ma soltanto nell'assenza del Portulano, e come delegato della Camera della Sommatoria.³⁷

Non soltanto dai cittadini leccesi ma anche da quelli di altri luoghi era sentito il disagio di portare gli appelli a tale giudice, che per essere spesso assente dalla città favoriva molte ingiustizie da parte dei Baglivi:

«Et presertim quando la portulania è in arrendamento como al più del tempo sole essere quo casu, rare aut nunquam, se revoca sententia condempnatoria per lo interesse curre al Mastro Portulano». 38

34 ASL, Sez. Giudiziaria, processo R. Camera della Sommatoria n. 6, a. 1805-06, fol. 3, Santoro-Mazzel, app. Bagliva.

35 Id., L.R.L., p. 428. Nel 1466 (L.R.L., p. 357) dall'Università di Lecce era stato chiesto che *per angustia et altre cose malfatte quali fanno li Baglivi de la dicta Università se ne possa avere ricorso al Capitano de Leze come è stato ab antiquo solito et non altro ufficiale et questo se domanda per restringer più li dicti Baglivi de le loro iniusticie et mali operaciuni et per non fare dispendio alli querelanti de enscire da fore per omne minima iniusticia et per recercare altri officiali; ma il re aveva risposto: Placet regiae Maiestati quod in hoc servetur quod hactenus consuevit.*

36 Id. id., p. 1177.

37 Id. id., p. 506.

38 Id. id., a. 1484, p. 1177.

La città di Oria nel 1469 si lamentava press'a poco per le stesse ragioni.³⁹

Malgrado tutto però la competenza di questo magistrato in tali appelli dovette rimanere lungamente invariata giacchè si trova che nel 1493 i Baglivi erano ancora sottoposti alla sua giurisdizione,⁴⁰ e il Ferrari, nel secolo appena successivo, parlando del Mastro Portulano di Lecce, dice che ad esso « si appella delle sentenze del Baglivo in molti casi ».⁴¹

La Bagliva di Lecce, secondo il più antico documento nel quale se ne trova cenno, nel 1431 già da tempo occupava un locale in piazza S. Oronzo.⁴²

Dal De Simone si ricava che nel 1619 questo era, sempre in piazza, nel luogo che poi occupò fino alla fine, e che fu ricostruito verso il 1740.⁴³

I quasi sette secoli, durante i quali la Bagliva rimase in vita, escludono che essa potesse avere occupato sempre gli stessi locali, ma non è improbabile che essi fossero stati riedificati sempre sul medesimo suolo.

La sede successiva alla ricostruzione del 1740, qualche secolo più tardi, risulta composta di « tre camere una sopra posta all'altra nel medesimo suolo »⁴⁴ e, siccome altra volta si trova indicata come composta di quattro camere, è evidente che alle prime doveva essersi stato aggiunto qualche altro vano accessorio.

39 Arch. di Stato di Brindisi, *Scritture dell'Università poi Comune di Oria*, a. 1853: alligata ad una nota del Sindaco del 25 settembre 1853, diretta all'Intendente della Provincia di Terra d'Otranto, avente per oggetto « *Documenti per demani comunali* », si trova copia del seguente privilegio il cui originale in carta pergamena si afferma trovarsi presso il Sindaco stesso: « ... *Capitula Universitatis Civitatis Hoyrae: In primis supplica ad vostra serenissima Maestà. La Università et homini de Hoyra, che considerato lo Mastro Portulano, è Iudice de le appellazioni de la Corte de la Bagliva, secundo intende la detta Università, e lo detto Mastro Portulano mai non stanza in Hoyra, nè li tene Locotenente, et li poveri homini, che sono injustamente condannati, chi de poco e chi di assai, non ponno andare litigando ad lo Mastro Portolano, perchè più ce perdiano de opere, che saria la condennazione. Supplica per questo ad V. M. se digni ordinare allo Mastro Portulano, tenga Locotenente in Hoyra ad spazare tutto, o vero se debba appellare allo Capitaneo, ch'è, et serà de la dicta città, come era in tempo del Principe.* »

Placet Regiae Maestati, quod Magister Portulanus teneat ibi substitutum residentem, vel concedat vices suas Capitaneo... ».

40 ASL, L.R.L., p. 1257.

41 G. A. FERRARI, op. cit., p. 722.

42 ASL, L.R.L., p. 110 « ... *in domo baiulationis dictae civitatis Licii sita in publica platea ipsius civitatis loco et more solito...* »; v. pure p. 50, a. 1466.

43 L. G. DE SIMONE, *Lecce e i suoi monumenti*, Lecce, 1874, p. 217 [n. ed., Lecce 1964, p. 222].

44 ASL, *Conclusioni decurionali di Lecce*, Conclusione del 30 luglio 1859 n. 9.

Dopo l'abolizione della Bagliva i locali furono occupati da militari fino al 1852, anno in cui furono recuperati dal Comune che, di volta in volta, li affittò con subasta al maggiore offerente,⁴⁵ oppure li occupò temporaneamente tutti come cosa comunale⁴⁶ o se ne riservò soltanto parte per proprio uso.⁴⁷

Nel 1861 il fabbricato fu parzialmente demolito per ottenere l'allineamento con l'attigua chiesa della Madonna delle Grazie.⁴⁸

Il vico che lo costeggiava ancor oggi è denominato *Vico dietro la Bagliva*.

II - SACRO REGIO PROVINCIAL CONSIGLIO E SACRA REGIA UDIENZA PROVINCIALE

Come è noto, nei tre secoli e mezzo compresi nel periodo di cui ci occupiamo (1463-1808), ad amministrare la giustizia in ogni capoluogo di provincia¹ vi era un Tribunale con giurisdizione civile e criminale, detto Regia Udienza Provinciale. A capo vi era un Governatore Provinciale, che prese anche il nome di Vicerè nel periodo aragonese e quello di Preside successivamente.

Questo magistrato reggeva la provincia, detenendo il potere giudiziario, assieme a quello politico e militare.

Non altrettanto noto è invece l'anno in cui le Udienze Provinciali sorsero in sostituzione dei precedenti Giustizierati, di istituzione normanna, giacchè niente risulta di preciso dai do-

45 ASL, Id. id., Conclusione del 5 settembre 1852 n. 15.

46 Id. id., Conclusione del 9 agosto 1954 n. 3.

47 Id. id., Conclusione del 9 giugno 1860 n. 13: *il locale intermedio (a primo piano) trovasi riservato per uso del Comune nella ricorrenza della festa di S. Oronzo per i tre giorni.*

48 Id. id., Conclusione del 29 aprile 1861 n. 1 e 21 giugno 1861 n. 2.

1 MARINO FRECCIA, *De subfeudis baronum, et investituris feudorum, ecc., Venetis, apud Nicolaum de Bottis, XDLXXIX, p. 72: «Regnum Neapolitanum ex duodecim constat regionibus, quas provincias vulgarter nuncupant: ... Prima est Terra Laboris (Campania): habet terras habitatas 183 comprahensa inclyta civitate Neapolis, insula Isclae et Procitae. Secunda est Comitatus Molisii continens sub se terras habitatas 99. Tertia est Provincia Aprutii ultra habens terras habitatas 120. Quarta est Aprutii citra continens sub se terras habitatas 147. Quinta est Capitanatae partium Apuliae alias Catapanata habet terras habitatas 69. Sexta est terra Baris, continet sub se terras habitatas 59. Septima est Provincia Basilicatae Lucaniae, terrae abitatae in ea sunt 98. Octava est terra Hydrunti, terrae illius habitatae sunt 161. Nona est Principatus citra, etiam Lucania a Priscis dicta, habet terras 134. Decima est Principatus ultra, continet terras 149. Undecima est Calabria citra, terrae in ea provincia habitatae sunt 114. Duodecima est Calabria ultra, habet terras habitatas 131. Et computatis omnibus terris et locis huius regni terrae et civitates sunt 1563. Inter quas sunt civitates Archiepiscopales 20 et civitates episcopales 107».*

cumenti di archivio ed imprecisi sono pure al riguardo gli autori. E' certo però che esse sorsero nel periodo aragonese.

E' noto anche che — quando il 15 novembre 1463, dopo la morte del principe Giov. Antonio Orsini-del Balzo, ultimo Conte di Lecce e Principe di Taranto, la Contea cadde in mano di Ferdinando I d'Aragona — questi, nell'intento di conservare alla nostra città tutti i privilegi di cui essa godeva, volle trasformare in un consimile Tribunale Regio il *Concistorium Principis*, vecchio Tribunale feudale, che era stato fondato, pare, nel 1402 da Raimondello del Balzo-Orsini.²

Sorse così il *Sacro Regio Provinciale Consiglio Otrantino*.

Questo Tribunale, sin dalla sua istituzione e fino ai primi anni del vicereame, rivestì amplissime attribuzioni ed ebbe autorità pari a quella del Sacro Regio Consiglio di Napoli, perchè, come questo, fu composto di Consiglieri regi e fu in grado di emettere sentenze inappellabili.

Esso ebbe competenza a giudicare, in prima istanza, cause di qualsiasi natura, senza alcuna limitazione, tanto civili che criminali, ed in appello tutte quelle già discusse nelle Corti regie e baronali.

La sua giurisdizione, per oltre un decennio, si estese su tutta la Puglia. A capo di questo supremo Tribunale vi fu lo stesso secondogenito del re Ferdinando, Federico d'Aragona, quale Luogotenente Generale nelle province delle Terre di Bari, d'Otranto e Capitanata. Dopo il 1473, quando a Federico venne sostituito Cesare d'Aragona,³ nella giurisdizione del Consiglio Provinciale non si trova più compresa la Capitanata, che da allora ne rimase sempre esclusa, anche quando nel 1483 Federico risulta nuovamente tornato a dirigere la vita amministrativa e giudiziaria della nostra provincia,⁴ sostituito nel 1487 da Marino Brancaccio.⁵

Dai primi anni del Cinquecento, con il regno di Ferdinando il Cattolico, ha inizio una graduale trasformazione del Tribunale, con l'evidente tendenza a portarlo sullo stesso piano di quelli esistenti nelle altre province,⁶ e ciò, molto verosi-

2 Per maggiori notizie v. N. VACCA, *La corte d'Appello di Lecce nella storia*. Lecce 1931, e, dello stesso a., *Le antiche magistrature in Lecce*, Galatina 1951.

3 ASL, *L.R.L.*, pp. 1134, 1135, 1239.

4 Id. id., pp. 1172, 1176.

5 Id. id., pp. 1183, 1187. La giurisdizione sulla provincia di Terra di Bari fu perduta oltre un secolo più tardi, quando, con decreto 24 giugno 1584 di Filippo II, fu istituita un'altra Regia Udienza in Trani (cit., in Vacca, *La Corte di Appello di Lecce nella storia*, cit., p. 54).

6 Affatto infondata la tesi sostenuta dal Vacca, che il Sacro Regio Provinciale Consiglio Otrantino fu un Tribunale di appello per la coesistente Regia Udienza di Lecce (N. VACCA, *La Corte di Appello di Lecce nella storia*, cit.; e *Le antiche magistrature in Lecce*, pure cit.).

milmente, perchè, pur non volendosi tollerare oltre antiche situazioni privilegiate, non si voleva tuttavia, per intuibili ragioni di opportunità, negare apertamente, con un preciso provvedimento di trasformazione, privilegi concessi o confermati alla nostra città dai re aragonesi.⁷

A presiedere questo Tribunale, infatti, dopo il 1503 non si trova più un Luogotenente Generale ma, come per le Udienze delle altre province, un Governatore Provinciale.

Dagli atti del 1507 si rileva che i suoi Consiglieri prendono il nome di *Uditori*, e che la denominazione di *Udienza Provinciale* prende il posto dell'altra di *Sacro Regio Provincial Consiglio Idruntino*, che rimase tuttavia attribuita, almeno sino alla fine del secolo, al collegio dei giudici che componevano il Tribunale.

Unica condizione, che resistette ancora per un cinquantennio circa,⁸ fu che i suoi uditori continuarono ad essere scelti tra i Consiglieri regi.⁹

Quasi a consacrare il suo antico splendore o a riconoscere la sua discendenza dal vecchio *Sacro Regio Provincial Consiglio*, l'Udienza di Lecce, unitamente a quella di Trani che risultò dal suo sdoppiamento, conservò fino alla sua abolizione la qualifica di Sacra. Entrambe infatti, a differenza di tutte le altre, si trovano sempre denominate « *Sacra Regia Udienza Provinciale* ».

E' inesatto quanto affermò il Tanzi che il Tribunale Provinciale « occupò primieramente un edificio a porta S. Giusto », ¹⁰ perchè da una sentenza di questo Tribunale del 1464, da me rinvenuta, si rileva chiaramente che sin dalla sua istituzione era allogato nel Castello.¹¹ Evidentemente il Tanzi, che

7 Non a caso Marino Freccia, che scriveva nel 1557, parlando delle attribuzioni di questo Tribunale, conclude: « *Audio haec ex consuetudine, et regum tolerantia* » (M. FRECCIA, *De subfeudis baronum et investituris Feudorum*, cit., p. 420).

8 Il più recente atto che rechi questa qualifica è un ordine di Filippo II del 6 ottobre 1556 diretto al Governatore ed Uditori delle Province di Terra d'Otranto e Bari. Esso viene presentato dall'Università di Lecce il 19 dello stesso mese al « ... *Magnifico Joanni Monte Regio Auditori et Consiliario* ». (L.R.L., cit., p. 1211).

9 A differenza di quanto avveniva altrove, dove bastava che « ... *il Governatori provinciali cum li auditori li quali habiano a fare iusticia in le provincie secundo era solito in tempo de li serenissimi Re passati quali Governatori siano homini de auctorità et experientia et li audituri literati et modesti...* » (L.R.L., cit., a. 1507, p. 627, *Capitula n. 76 concessa regniculis per Catholicam Maiestatem ad preces inclitae civitatis Neapolis*).

10 F. TANZI, *L'Archivio di Stato di Lecce*, cit., p. 174.

11 Ecco come tale sentenza ha inizio: « *In nomine Domini nostri Iesu Christi Amen, anno a nativitate eiusdem millesimo quatricentesimo sexagesimo quarto, regnante Inclito, et Serenissimo domino nostro domino Ferdinando Dei gratia rege Sicilie, Hierusalem et Hungarie,*

non cita il documento dal quale attinse la notizia, cadde in errore leggendo l'atto compilato dal Regio Uditore Francesco De Rossi il 1° marzo 1698,¹² certo notato perchè faceva parte del più antico processo civile della Regia Udienza tra quanti se ne conservano nel nostro Archivio. Con tale atto lo stesso Uditore ordina agli « algozini » e servienti di quel Tribunale che siano citati tre testi a comparire « ... *coram nobis in palatio nostrae residentiae posito in insula Sancti Giusti in loco ubi dicitur a Sancta Catarina iuxta suos confines* ». Quel « *nostrae residentiae* » si deve certamente intendere riferito non già al Tribunale, ma all'uditore, il quale, come era uso allora molto comune, procedeva all'istruzione del processo rimanendo nella propria casa di abitazione. Se, d'altra parte, egli avesse voluto far comparire i testi in Tribunale, sarebbe stato perfettamente inutile indicarne, e con tanta esattezza, l'ubicazione, che avrebbe dovuto presumersi nota a tutti.

Esso, dunque, prima del suo trasferimento in una propria sede, tenne udienza nel Castello, e precisamente nel locale conosciuto col nome di *Sala della Torre*. Ciò si desume da una lunga tariffa, ivi esistente, dei diritti che venivano riscossi dagli attuari del Tribunale per tutti gli atti di sua competenza, incisa, in due parti, sulla parete ai lati della porta d'ingresso, perchè i litiganti ne prendessero conoscenza, e venuta alla luce in occasione dei lavori di riattamento eseguiti qualche anno fa.

L'iscrizione, che l'opera deleteria del tempo e la mano spesso inconsulta dell'uomo aveva reso quasi illegibile, è stata nuovamente coperta d'intonaco, non consigliando, le condizioni in cui si trovava, miglior sorte; il suo contenuto, però, per quanto è riuscito possibile, è stato preventivamente trascritto.¹³

Dopo che ebbe perduto le antiche prerogative, la Regia Udienza, come Tribunale ordinario — in analogia al Sacro Regio Consiglio e alla Gran Corte della Vicaria di Napoli, avuto

regnorum vero eius anno septimo feliciter Amen, mense decembris 13 indictionis, die quarto eiusdem Liti in Cancellaria Castri ipsius civitatis Liti, ubi Curia Illustrissimi domini domini Federici de Aragonia regis filii, et Locumtenentis provinciarum terre Bari, Hydrunti, et Capitanate, ac Sacri Consilii Apulee residentis regi solet, et unicuique conquerenti iustitiam ministrari...» (ASL, Scritture dell'Università di Martina, b. 42, fasc. 1°, aa. 1531-1645, f. 426).

¹² A.S.L., R. Udienza di Lecce, Processo civile n. 5, f. 5.

¹³ Anche se alquanto frammentaria e non priva di evidenti inesattezze dovute alla difficoltà di lettura derivante dallo stato dell'iscrizione ed un poco anche alla inesperienza di chi ne ha curato la materiale esecuzione, riporto l'intera trascrizione così come mi è stata gentilmente comunicata dal col. Attisani, Comandante del nostro Distretto Militare.

« *Extracto regalis visitationis 168 ... espositur cautam iurgantibus, quam litigantibus datur nosse stipendium et eorum scribis pragmaticis*

riguardo per il diverso valore della cosa controversa —, giudicava tutte le cause sorte nell'ambito della provincia, che non rientrassero nella competenza dei numerosi tribunali speciali.

Le decisioni venivano prese, in generale, dal solo giudice delegato alla trattazione della causa (*causae Commissarius*), mentre quelle di maggiore importanza venivano pronunziate dall'intero Collegio (*in Consilio Sacrae Regiae Provincialis Audientiae Hydruntinae*).

sanctionibus restitutum quod dit...

Pandecta observanda ab actuarys, et scribis huius Tribunalis regi...

- 1 - *Imprimis per ciascheduna obbliganza pigliata dentro palazzo... fuori grana X; ma essendo lunghe et ardue grana X dentro... e fuora non più di grana X...*
- 2 - *Item per incusa di obbliganza e remissione dentro la città g. X.*
- 3 - *Item commissione de exequenda espresso decreto inviriu di iustitia... dentro la città e fuori grana XX.*
- 4 - *Item decreto... grana X.*
- 5 - *Item decreto di tutela grana XX, essendo d'importanza grande... mercede ad arbitrio del giudice.*
- 6 - *Item decreto della cura dei beni grana XX, e per la cura dandone ...grana X.*
- 7 - *Item presentata di ciascheduna scrittura separata grana X, ...dentro il numero di tre; nel qual caso anche fossero cento il mastrodatti non esiga più di carlini tre e faccia a tutte la presentata...*
- 8 - *Item presentata di ciascheduna petitione grana X.*
- 9 - *Item citatione de testimonii, dentro la città grana V e fuori...*
- 10 - *Item cassatura di accusatore condannato benchè mille si cassa... stesso tempo grana X, e componendosi e cassandosi in diversi tet... per ciascheduna compositione.*
- 11 - *Item presentata, d'articoli, ed altre eccezioni grana X.*
- 12 - *Item l'esame di testimoni grana X ciascheduno quando l'articoli non eccedono il numero XX; et eccedendo qualche cosa di più ad arbitrio del giudice.*
- 13 - *Item non si paghi cosa alcuna per le risposte et atti, nel tempo della constatazione della lite.*
- 14 - *Item comparirà a favore dei contumaci doppio rettale... porte grana X anche quando sono più, che compariscono unitamente.*
- 15 - *Item ciascheduna leggiaria d'uno o più inquisiti grana X e non si pigli fuori del palazzo se non d'ordine delli ministri, con farne menzione nella pleggeria, conservandosi nell'obbliganze annotandosi gratis dal mastrodatti l'ordine accennato;*
- 16 - *Item Salario di chi ha da esaminare fuora di città.*
- 17 - *Item la commissione per esaminata grana X.*
- 18 - *Item presentata d'articoli inclusi nella commissione non si paga cosa alcuna; altrimenti grana X.*
- 19 - *Item copia di processi si paghi a ragione di dieci cart... a tari.*
- 20 - *Item la citatione sopra il decreto con la mentione seu insertatio-*

Avverso i decreti del giudice commissario poteva essere prodotto il rimedio del « *verbum faciat* », si poteva cioè chiedere che lo stesso giudice ne *facesse parola* in aula, dove il Consiglio, dopo avere esaminato gli atti ed ascoltato le parti, si pronunciava per la revoca o per la conferma del decreto in discussione.

La Regia Udienza era pure competente negli appelli che ve-

ne dell'atti grana X.

- 21 - *Item ciascheduno decreto di condanna alla pena, e mandati... vendendo pignora grana XV.*
- 22 - *Item l'ordine OD fiat iusti... sotto la pena della vocatione della causa grana XX.*
- 23 - *Item il decreto definitivo, e che abbia per... di definizione nelle cause criminali arbitrio iudicis pagando carlini XX.*
- 24 - *Item il decreto diffinitivo, nelle cause civili tari due e mezzo da cinquanta ducati fino a sessanta, dalli sessanta sino a duecento tari cinque, da duecento sino a seicento tari sette e mezzo e da seicento sino a mille e più non più di tre ducati, con obbligo di darne la copia alle parti vittoriose.*
- 25 - *Item commissione di cattura delinquenti non si paga cosa alcuna.*
- 26 - *Item decreto che non si proceda nella querela grana V.*
- 27 - *Item decreto di remissione al giudice inferiore con la comminatione grana X.*
- 28 - *Item decreto et incidenti che i testimoni si esaminano che il termine corre esami non si paga cosa alcuna.*
- 29 - *Item il decreto sopra l'impertinenti... grana ...*
- 30 - *Item presentata di istrumento viso fatto, e presentata di obbliganza fatta in altro tribunale per incusata la pena non si paga cosa alcuna.*
- 31 - *Item commissione super assicurazione indice e presentata istrumento per detta assicurazione grana X.*
- 32 - *Item commissione di pigliare l'obbliganza nomine Tribunalis grana X.*
- 33 - *Item denunciationi, querele e presentata di procura per tale effetto, o obbligo di proseguire la querela non si paga cosa alcuna.*
- 34 - *Item ciascuno atto ad instantiam fisci non si paga cosa alcuna.*
- 35 - *Item remissione di qualsivoglia di uno o più inquisiti insieme, dentro il palazzo grana X e fuori grana XV.*
- 36 - *Item informatione tanto dentro come fuori di città e officio non si paghi cosa alcuna.*
- 37 - *Item la contestatione della lite nelle cause criminali non si paghi cosa alcuna.*
- 38 - *Item la copia dei capitoli o della querela non si paghi cosa alcuna.*
- 39 - *Item la copia della contestatione dell'inquisito, non si paghi cosa alcuna.*
- 40 - *Item quando l'inquisiti si compongono prima delle difese si paghi ad arbitrio del tribunale e quando si sono difesi non si paghi*

nivano prodotti avverso le sentenze pronunziate dai Governatori regi o baronali e dai Giudici delle seconde cause, restando però nella facoltà degli appellanti di produrre tali appelli alla G.C. della Vicaria o addirittura al Sacro Regio Consiglio in Napoli. ¹⁴

A questi stessi Tribunali potevano essere indifferentemente prodotti gli appelli dalle sentenze della R. Udienza, purchè queste fossero relative a giudizi di valore superiore a 25 once. Nel caso contrario si doveva necessariamente ricorrere alla Gran Corte della Vicaria, e dalle decisioni di questa si poteva poi produrre eventualmente altro appello al Sacro Regio Consiglio.

ghi cosa alcuna.

- 41 - *Item che l'attuarii non possono prendere le querele di parole ingiuriose o d'altri atti dell'inquisiti non si proceda ex officio altrimenti saranno privi d'ogni pagamento e tenuti all'emenda delle spese fatte.*
- 42 - *Item l'attuarii quando prendono l'informationi pro fisco, dal medesimo si facciano a loro le spese di cavalcatura, magnare e bere. E quando l'inquisiti si fanno le difese si paghino le giornate da essi inquisiti, che vacarono in dette defensiononi, se si compongono senza difese si paghino ad arbitrio del giudice le giornate, ma quando fanno le difese non se li dia cosa alcuna.*
- 43 - *Item l'allegatione, e presentata di assenza d'uno o più cittadini insieme grana X.*
- 44 - *Item presentata d'istrumento d'infirmata e lettera di me... ona X... oro restitutione non si paga cosa alcuna.*
- 45 - *Item ... il processo in casa del [gio]dice non si paga cosa alcuna.*
- 46 - *Item ...issione e cassatura del ...rela cesita tra li tredici... delitti che non si merita ...catione non si paghi cosa alcuna.*
- 47 - *Item ...che non si mole... in ...obu inquisi...*
- 48 - *Item ...to che siano... solo la leggìa come sopra.*
- 49 - *Item ...strumenti e per la presentatione.*
- 50 - *Item ...delli decreti... delinquenti grana X e per... la cosa de... si paghi come sopra.*
- 51 - *Item quanto... uno si carcera senza querele e senza informatione e senza e libera se... preclaria e con... non si paghi cosa alcuna.*
- 52 - *Item l'informatione de mini... lute grana X lascie ...be tanto con ...ne.*
- 53 - *Item causatione di condanna dentro la città e distretto uno... cittadino, come pel forastiero e fuori della città e... se... mezza... pel cittadino e grana X sei per il forastiero ».*

¹⁴ Questa facoltà, oltre a risultare dagli atti dei Tribunali presso i quali gli appelli venivano prodotti, è prevista dalla prammatica, rimasta sempre in vigore, attribuita a Ferdinando I dall'Altomari, e ad Alfonso dal Grimaldi (GRIMALDI, *Storia delle leggi e magistrati del Regno di Napoli*, ivi 1752, IV, p. 509), sotto la rubrica «*De provisione Gubernatorum ed Auditorum Provincialium et de appellatione ab eorum sententiis*».

Però se la sentenza fosse stata, sia pure parzialmente, confermata, essa doveva avere preventiva esecuzione.

La Regia Udienza si componeva del Preside e di tre Uditori, di cui uno con il grado di Caporuota, nonchè di un Procuratore e di un Avvocato fiscale che intervenivano tutte le volte che ci fossero da tutelare interessi del fisco; vi era poi il solito seguito di attuari, algozini, servienti ecc.

Gli atti venivano tutti compilati nella stessa forma usata dai Tribunali di Napoli.

Le Regie Udienze, che avevano già perduto le loro attribuzioni militari con la legge 25 luglio 1806 n. 122, istitutiva degli Intendenti e Sottointendenti militari, furono anche private delle attribuzioni amministrative con la legge 8 agosto 1806 n. 132, con cui in ciascuna delle 13 provincie del Regno fu nominato un Intendente incaricato dell'amministrazione civile e finanziaria e dell'alta polizia.

Con la legge 20 maggio 1808 n. 140 le Regie Udienze, alle quali non erano rimaste ormai che le sole attribuzioni giudiziarie, furono infine completamente abolite. In loro vece fu creato un Tribunale di prima istanza in ciascuna delle quattordici provincie¹⁵ del Regno, con giurisdizione civile e criminale, composto di un Presidente e tre giudici, con due supplenti, un Procuratore Regio ed un Cancelliere. Esso aveva competenza di appello dalle sentenze dei Giudici di pace.

Dalle sue decisioni, così in materia civile come di giustizia correzionale, poteva essere prodotto ricorso al Tribunale di appello di Altamura, competente per i Tribunali delle provincie di Terra d'Otranto, Terra di Bari e Basilicata. Non si dava però luogo ad appello dalle decisioni relative a cause il cui valore non eccedesse i duecento ducati.

In ciascuna provincia fu pure istituito un Tribunale Criminale composto di un Presidente e di cinque giudici, con un Procuratore Regio ed un Cancelliere. Contro le decisioni di questo Tribunale era permesso soltanto il ricorso alla Gran Corte di Cassazione con la stessa legge del 20 maggio istituita in Napoli.

Con queste tre leggi non soltanto si era voluto che i singoli poteri fossero oggetto di una particolare amministrazione separata e del tutto indipendente dalle altre, ma con la legge sulla organizzazione giudiziaria si era voluto soprattutto por termine ad una amministrazione tanto complicata che, con la molteplicità delle giurisdizioni già esistenti, spesso si richiedeva maggior tempo per poter stabilire quale fosse il giudice competente, di quanto ne occorresse per giudicare il merito dell'af-

¹⁵ Le provincie del Regno di Napoli da 13 erano diventate 14 per la scissione di quella di Capitanata e Molise.

fare, giacchè tutte le classi dei cittadini e qualche volta individui isolati godevano di un Foro particolare.¹⁶

Della « ...sterminata mole di carte che faceva bella mostra di sè nelle arche della Regia Udienza... », ¹⁷ e che, dopo essere passata nelle soffitte del Tribunale di prima istanza dove per almeno mezzo secolo subì i danni dell'umido, fu versata nel nostro Archivio, giacendovi ancora per molti anni ammassata e in abbandono, restano soltanto trecento processi civili appartenenti agli anni tra il 1698 e il 1808.

Essi sono stati divisi in processi iniziati nella stessa Regia Udienza; processi provenienti dalla abolita Bagliva di Lecce o già di sua competenza; processi delle Corti regie e baronali e delle Udienze delle seconde cause, continuati nel Tribunale provinciale in grado di appello; processi, infine, svoltisi innanzi a questo soltanto per elezione di foro.¹⁸ Ciò, sia per facilitarne la ricerca, sia per evitare di generare confusione nelle competenze rispettive, più facilmente rilevabili, con gli atti così raggruppati, dalla breve esposizione dei motivi che dettero luogo al giudizio.

Per ciascun gruppo i fascicoli sono stati disposti in ordine cronologico e, nello stesso anno, secondo l'ordine alfabetico del Comune di residenza del convenuto.

Dei numerosissimi processi penali della Regia Udienza resta nel nostro Archivio soltanto un indice in due volumi in cui ne sono elencati circa dieci mila, contenuti in 545 mazzi, con la indicazione, oltre che del nome e cognome degli imputati, anche della loro residenza e della rispettiva imputazione.

Il primo volume, che ha i fogli numerati dall'1 al 595, reca la registrazione di tutti i processi contenuti nei mazzi indicati coi numeri dal 313 al 633; il secondo comincia dove termina il precedente, sia per la numerazione dei fogli che continua sino al 791, sia per la registrazione dei processi, il cui ultimo mazzo reca il n. 857.

La numerazione progressiva dei fogli dei due volumi, cominciando dal n. 1, porta ad escludere l'esistenza di un precedente terzo volume andato perduto, facendo piuttosto pensare che la registrazione sia stata intenzionalmente iniziata soltanto dal mazzo n. 313.

L'indice manca di qualunque indicazione di data, però, se-

16 V. rapporto 28 marzo 1808 presentato al Re dal Ministro dell'Interno sulla situazione del Regno di Napoli negli anni 1806 e 1807. in ASL, «Giornale d'Intendenza della Provincia di Terra di Otranto», n. 11, a. 1808.

17 F. TANZI, op. cit., pp. 181 e 182.

18 Facoltà accordata dalla legge ad alcune categorie di persone, come le vedove e i pupilli, di adire un Tribunale di grado superiore a quello che sarebbe stato competente per la natura o il valore della causa.

guendo con un poco di attenzione i fatti di cui si resero colpevoli i singoli imputati, spesso riportati con dovizia di particolari, e rilevando i riferimenti cronologici che da essi emergono, tale lacuna può essere in parte colmata. Seguendo questo criterio si può infatti affermare che i processi elencati cominciano dall'anno 1751¹⁹ circa e terminano cinque o sei anni dopo l'abolizione della R. Udienza,²⁰ essendo stati nello stesso indice, senza alcuna soluzione di continuità, registrati i processi iniziati nella Corte Criminale di Lecce.²¹

I reati che si trovano rubricati in questo indice,²² vanno

19 V. fol. 2 M. 313, procc. c. Lion. Mandarinì e c. L. Lochetti.

20 V. fol. 785 M. 849, proc. c. Pier Giov. Monticelli.

21 V. fol. 785 M. 849, proc. c. Monticelli e ff. 749, 787, 789 annotazioni a margine.

22 A titolo esemplificativo se ne riportano alcuni di natura politica. I primi due si riferiscono agli avvenimenti del 1799 (del notaio Domenico Carella, che dalla prima delle due rubriche si rileva sia stato barbaramente assassinato dalla folla, si conservano nel nostro Archivio gli atti stipulati fino al 1798). Il terzo è relativo al periodo dell'occupazione militare:

Fol. 694r — Mazzo 741 — *Vito Tommaso Alfarano alias Sferraciucci ed altri 69 imputati* (che per brevità non si trascrivono) *oltre quelli non liquidati. Tutti della terra di San Vito degli Schiavi. Rubricati di mozione popolare precedente concerto: di demolizione del canale di acqua, e pariete del giardino, del muro della terra del pubblico orologio di detta terra: di privata appropriazione di cascio, e di avere impedito l'esazione del diritto di piazza sotto nome della popolazione precedente minacce di vita contro il conduttore di esso, ed altri eccessi tumultuariamente commessi in danno e pregiudizio di quella Baronale Camera, e contro le disposizioni e sentenze del S. R. Consiglio e R. Camera della Sommaria.*

Altri 4 di S. Vito rubricati nello stesso processo d'intelligenza, cooperazione e mano avuta nei sopradetti eccessi.

D. Michele de Laurentiis, Sindaco di quella Università. Nello stesso processo è rubricato di mandato di detti eccessi.

Dr. D. Franc. Sav. Nardelli di S. Vito. Rubricato in esso processo di consiglio dato nei suddetti delitti.

9 dei suddetti. Rubricati nello stesso processo di aggressione in persona del magnifico Giuseppe Cacciante, Mastrodatti della Corte di S. Vito in tempo della pubblicazione del bando da essa Corte spedito in seguito di ordini della R. Udienza Prov.; con minacce della vita degli ufficiali di detta Corte, ed altri attentati nella pubblica piazza commessi per impedire l'esecuzione. Il suddetto Franc. di Felice Gironimo rubricato di lacerazione di detto bando a fine di non pagarsi le decime ed altri diritti baronali.

Paolo Valente ed altri 34. Sono rubricati nel suddetto processo: di tumulti e maniti di varie sorti di armi di notte tempo commessi contro vari naturali di detta terra, con generale disarmo, e carcerazione dei sacerdoti D. Franc. de Leonardo, Vicario Foraneo, D. Carmelo Patacca, e D. Gius. Nardelli, e dei laici D. Vinc. e D. Vito Sardelli ed altri, tirando più colpi di schioppettate, con scalfazione di muro e con frattura delle porte della casa di notar Domenico Carella, e col furto di circa ducati 75 tra contante, ori ed argenti lavorati, ed altri eccessi in danno di detto notar Carella.

Carmelo Carella ed altri 19. Nel ripetuto processo sono similmente

dai più lievi, di contrabbando di sale, insulti, porto di coltello ecc. a quelli più gravi e più numerosi di barbari e premeditati omicidi, di furti, rapine e misfatti di ogni genere perpetrati dalle numerosissime bande armate che infestavano la nostra provincia.

Completa le scritture di questo Tribunale una busta co-

rubricati di altra aggressione e tumultuaria asportazione di detto notar Carella in pubblica piazza, con reali e verbali maltrattamenti, e con animo di carcerarlo.

Cosmo Valente ed altri 17. In detto processo sono ancora rubricati di crudele omicidio a colpi di piroccole di legno nello stesso tempo commesso in piazza in persona del sopradetto notar Domenico Carella, anche con seviziosi tormenti.

Vincenzo Marulli ed altri 11. Rubricati nel sudetto processo di altre sevizie nel cadavere del notar Carella nello stesso tempo commesse.

Vito de Luca Vavosa ed altri 4. Rubricati nell'anzidetto processo: d'istricazione e sollevazione popolare a fine di uccidere gli ufficiali baronali, il che non seguì per la precipitosa fuga dei medesimi.

Notar Vinc. Leo, dr. D. Franc. Sav. Nardelli, D. Giov. Battista del Verme, Chierico D. Gius. Giov. Carella, Sindaco d. Mich. de Laurenzis. Rubricati nel ripetuto processo: di falsità d'istrumento in pregiudizio dei sudetti carcerati, coatta la loro volontà ad esonerare i sudetti rubricanti circa la di loro carcerazione. — Volumi sette.

Fol. 702 — Mazzo 745 — Pasquale Camassa miliziotto di Latiano. Rubricato d'incidazione a molti soldati all'armi a causa di assaltare Michele Serra capo degli Armigeri del Principe di Francavilla.

Il medesimo Pasquale Camassa ed altri 11 soldati e miliziotti di Latiano. Rubricati in detto processo di irruzione, armata mano, con animo di uccidere il sudetto Michele Serra e gli altri armigeri sui compagni. Ed il Francesco Calabriotto a tale oggetto gli tirò una schioppettata senza effetto.

Li sudetti 12 individui ed altri 15: di tumultuosa unione di moltissimi cittadini, armata mano, ed irruzione nel palazzo Principale per uccidere li sudetti armigeri, che in esso si erano ritirati, tirando reiterati colpi di schioppettata a quelle finestre.

Stefano Napoletano armigero rubricato di omicidio a colpo di schioppettata in persona di detto Nicola Laino, e di ferita e morte indi seguita di Gius. Ant. Laino. Come pure di pericolosa ferita pure a colpo di schioppettata in persona di Eligio Langellotta.

Gius. Ant. Rubino sudetto rubricato nel medesimo processo di mortale ferita a colpo di schioppettata in persona del sopradetto Michele Serra.

Li sudetti Ang. Vanelli e 6 di avere ammazzati quattro cavalli a colpi di schioppettata ed istrumenti pungenti in danno degli armigeri sudetti.

Li anzidetti Tommaso Carriero più 7 di Latiano. Unirono cittadini ed armi, circondarono il palazzo onde gli armigeri non fuggissero da quello.

Il Vito di Luca Sciotta. Al di fuori pose fuoco al palazzo. Li sudetti Pasquale Camassa più 9, nel citato processo sono anche rubricati di ordine dato a Vito Vinci tamburrino ed al serviente Giov. Muraglia, di suonare e bandire rispettivamente in tempo di notte, che nella mattina seguente niuno fusse andato in campagna a fatigare, ma bensì congregati si fussero nella pubblica piazza.

Tutti i sopradescritti ed altri 20 di Latiano. Rubricati nel sudetto

si epigrafata: « Regia Udienza Provinciale - Provisioni e circolari ». Essa contiene una miscellanea di atti dei secoli dal XVI al XIX, senza ordine alcuno e non sempre riguardanti la R. Udienza.

III - CORTI REGIE E BARONALI

Anteriormente all'ordinamento napoleonico, ad amministrare la giustizia sia per il ramo civile che per quello criminale, vi era in ciascun Comune della Provincia un Governatore nominato dal Re se la terra era di regio demanio o dal barone se la terra era baronale.

Tali Governatori erano succeduti ai Capitani la cui corte, per le sole cause criminali, si crede istituita fin da Corrado IV di Hohenstaufen.¹ Questi ultimi magistrati - contrariamente a quanto afferma il Baffi² o a ciò che avveniva negli altri luoghi, per lo meno a cominciare dal periodo aragonese, per il quale si sono potuti consultare i documenti - avevano per Lec-

processo di essersi, in seguito del citato bando, uniti armati nella piazza. Li ripetuti Madagliele, Calabritto, Longo e Parisi. Rubricati di carcerazione di privata autorità, con usurpazione di giurisdizione del magistrato, di D. Gius. Maietta Aggente del Principe di Francavilla, e degli armigeri Stefano Napolitano e Giovanni Parmisano, e di loro trasporto dal palazzo al carcere.

Li ripetuti Vinc. Medagliele ed altri 18. Rubricati nello stesso processo di tre omicidi con reiterati colpi di schioppettate, al militar maniera, precedente concreto, asportazione da luogo a luogo, ed alla pubblica veduta commessi nelle persone dei sudetti agente ed armigeri D. Gius. Maietta, Napolitano e Palmisano.

Sav. e Cosmo de Luca e Tomaso Spinelli: assistenza e cooperazione in detti omicidi.

Franc. Calabritto ed altri 3: Spogliato degli abiti il cadavere dell'agente Maietta, lo trasportarono da luogo a luogo e lo bruciarono.

Pietro Panelli più 3: Sivizie al detto cadavere del Maietta in atto che nel fuoco si bruciava.

Francesco Calabritto ed altri 4: nel mentre il Michele Serra rendeva l'anima a Dio per causa della ferita ricevuta, con armi da fuoco e di ferro lo fecero più presto morire.

Fol. 766r — Mazzo 822 — Vito Pietro Sanarica ed altri 22, Grottaglie, Carosino, Taranto, San Giorgio e Francavilla. Prevenuti di cospirazione ed intelligenza tra loro per insorgere e prender l'armi contro i Francesi. nonchè di massacrare gli attaccati agli stessi. Il Domenico Sanarica di intelligenza. L'Ambrogio Parabita ed altri 5 imputati di voci allarmanti contro i Francesi, e di conjabulazioni per insorgere. L'Ambrogio Parabita anche di fusione di piombo in palle da schioppo, formazione di cartocci, requisizione di schioppi e patroncine. Ferdinando Guerra e Giuseppe Pappadà imputati ancora di fusione e formazione di cartocci. Il detto Ambrogio Parabita di tentata seduzione a diversi individui ad insorgere. Il D. Giuseppe Fusco di avversione particolare per i Francesi, di mancanza di rispetto pello Imperatore Napoleone e di detenzione di quadri di passati sovrani.

1 M. BAFFI, *Introduzione ecc.*, cit. II, p. 218.

2 Id. id., p. 236.

ce oltre che la giurisdizione criminale anche quella civile.

Nel *Libro Rosso* di questa città, infatti, si trovano non pochi riferimenti a tale duplice giurisdizione: alla p. 1112 è riportata una lettera di Re Ferdinando del 16 luglio 1472 diretta al Consiglio Provinciale di Lecce con la quale gli si ordina di non usurpare la giurisdizione di quel Capitano nelle prime cause *tanto civili che criminali*, contro i privilegi concessi a quella città e contro le sue consuetudini.³

A conferma di questa lettera ne segue un'altra del 23 agosto 1475, riportata a p. 1238 dello stesso *Libro Rosso*, diretta al figlio Cesare d'Aragona, Luogotenente Generale delle Province di Terra di Bari e di Terra d'Otranto. Con essa lo stesso re Ferdinando, lamentando che i suoi Consiglieri impediscono spesso la giurisdizione del Capitano di Lecce nelle prime cause, contro i privilegi concessi, chiede che sia provveduto a che i Consiglieri medesimi non si ingeriscano più « *de cosa alcuna*⁴ *tanto civile che criminale* ».

L'ultimo richiamo, in ordine di tempo, a tale duplice giurisdizione si trova nel privilegio di Filippo II del 20 agosto 1565,⁵ con cui si conferma che le cause *civili e criminali* dei cittadini leccesi non possano essere giudicate se non dal Capitano di Lecce, e ciò come risultato di una richiesta di questa città, tendente ad ottenere che, in conseguenza della vendita delle giurisdizioni criminali e miste che Carlo V aveva cominciato a fare ad alcuni baroni dei castelli e ville costituenti il contado di Lecce, i baroni stessi non potessero giudicare quei cittadini anche quando avessero ottenuto i relativi privilegi.

Nel memoriale che si presenta si accenna, tra l'altro, all'antico privilegio posseduto dai cittadini circa le prime cause, e che così si esprime: « *...Capitaneus tantum sit iudex competens omnium causarum civilium criminalium et mixtarum civium licencium...* ».

Dall'esame di tali documenti si può già rilevare che il Capitano di Lecce, nella seconda metà del Quattrocento, non soltanto aveva la giurisdizione civile oltre che quella criminale, ma, lungi dal subire le limitazioni riscontrate nelle altre città,⁶ aveva anche il singolare privilegio di giudicare tutte le prime cause senza alcuna limitazione per il valore della cosa controversa o per la entità del reato.⁷

3 ASL, L.R.L.

4 Da notare la dizione che esclude limitazioni, per quanto dovrà essere detto in seguito.

5 ASL, L.R.L. cit., p. 875.

6 F. CALASSO, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale*, Roma 1929, p. 261 e sgg.

7 ASL, L.R.L. cit.: v. pure p. 1242, a. 1748; p. 504, a. 1489; p. 1245, a. 1505.

A dimostrare più chiaramente tale privilegio basterà citare una lettera del Re Ferdinando del 4 settembre 1487 con la quale viene ordinato che i cittadini leccesi, qualora fossero stati convenuti innanzi ai Tribunali di Napoli, non fossero tenuti a comparire se non innanzi al Capitano nelle prime cause, ed innanzi al Consiglio Provinciale nelle seconde.⁸ Con questo ordine viene inequivocabilmente dimostrato come fossero riconosciute di competenza del Capitano di Lecce anche quelle cause che, per la loro natura o per il loro valore, erano, d'ordinario, affidate al giudizio dei superiori Tribunali della capitale, così come il Consiglio Provinciale Idruntino era riconosciuto competente in tutte le cause in appello.

La giurisdizione criminale di questo magistrato locale non era meno estesa di quella civile giacchè a p. 1243 dello stesso *Libro Rosso* si trova altra lettera di Re Ferdinando del 19 settembre 1485 diretta al Consiglio Provinciale, con la quale si confermava la facoltà di quel giudice di giudicare e punire anche reati di tale gravità da meritare la pena di morte. Infatti in tale lettera veniva *revocato per essere contrario ai privilegi goduti della città di Lecce*, un precedente ordine, secondo il quale tutti coloro i quali avessero commesso nella stessa città e suo distretto un reato comportante la pena di morte o di mutilazione di membra, dovessero essere condotti, sotto buona scorta, innanzi alla Corte della Vicaria, e si ordinava che gli stessi reati continuassero ad essere puniti dal magistrato locale.

La giurisdizione del Capitano di Lecce, infine, non si limitava soltanto al territorio cittadino, ma aveva una circoscrizione notevolmente estesa,⁹ e ciò almeno fino a quando, come è stato già accennato, Carlo V non vendette le giurisdizioni criminali e miste ai baroni delle *castella e ville che ne formavano il contado*.

Dagli atti di archivio non è stato possibile stabilire con esattezza il periodo durante il quale la città di Lecce godette di questa particolare condizione giuridica; ma essa risale certa-

⁸ ASL, L.R.L., p. 1182. (Il privilegio originario è del 26 novembre 1463 ed è riportato a p. 309 dello stesso *Libro Rosso*).

⁹ Ivi, p. 324, a. 1463 ...*Casalia Burbanei* (Borgagne) *et Pasoli* (Pasolo o Pasulo) ...*sint sub iurisdictione Capitanei Licii*; p. 355, a. 1466 ...*la Università del casale de Surbo et Squinzano, Santo Pietro de Lama et Dragoni li quali sono del corpo de la città de Leze*...; p. 528, a. 1485 ...*in quo Neritono et eius pertinentiis Universitas Licien-sis seu eius Capitaneus valeat iurisdictionem tam civilem quam criminalem cum mero et mixto imperio exercere ac provenctus omnes Universitas ipsa acquirere et in suam utilitatem convertere*; p. 505, a. 1489... *li citatini et homini de S. Pietro non possino essere costricti nè convenuti avanti qualsivole iudice o tribunale in quanto specta alle prime cause tanto civili quanto criminali salvo che avanti lo capitano de dicta città (de Leze)*; p. 874, a. 1565, ...*tra l'altre* (perogative la città di Lecce ha quella) *di avere un lungo e largo contado, consisten-*

mente ai primi anni del regno di Ferdinando I poichè in una lettera dallo stesso re, scritta nel 1473 al figlio Cesare d'Aragona, suo Luogotenente Generale nelle province di Terra d'Otranto e Terra di Bari, nell'ordinare che i cittadini leccesi non potessero essere chiamati, nelle prime e seconde cause, in Napoli, ricorda il relativo privilegio da lui stesso già concesso.¹⁰ Il documento più recente, invece, che richiami i privilegi di cui la città medesima restò *gran tempo in pacifica possessione*, è quello, già citato, del 1565.

La constatazione che la privilegiata condizione giuridica della corte del Capitano di Lecce ebbe all'incirca gli stessi limiti cronologici della non meno privilegiata condizione del Tribunale provinciale, autorizza a concludere che questo, quando ebbe completamente perduto la sua prerogativa di tribunale supremo con competenze pari a quelle del Sacro Regio Consiglio di Napoli, per diventare un ordinario tribunale del tutto simile alle Udienze delle altre province, assorbì le speciali attribuzioni della Corte del Capitano, che diventò, a sua volta, un ordinario tribunale locale in tutto conforme alle altre Corti Regie.

Ai Capitani, come si è detto, succedero i Governatori, magistrati di basso grado, i cui limiti di competenza risultano infinitamente più ristretti rispetto a quelli già riconosciuti al Capitano di Lecce, per quanto, spesso, anche questi magistrati, come vedremo, si attribuissero più o meno abusivamente, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, poteri alquanto estesi.

La presa di possesso del Governatorato della città, quando un Governatore succedeva all'altro, veniva fatta, a seconda dei luoghi, o con istrumento pubblico innanzi ad un notaio locale,¹¹ oppure in pubblico parlamento appositamente congregato.¹²

te in molte castella e ville subdite tutte et anco li magnifici Baròni a la Corte del magnifico regio Capitano suo, detto et intitolato sempre Capitano di essa città, e del suo contado, con autorità di potere tanto essa supplicante nel suo universale quanto li suo cittadini tirare li detti baroni et li loro sudditi alla detta sua Corte non solo in tutte le cause criminali e miste per avere ab antiquo, havuto il detto magnifico Capitano solo la cognizione di quelle, quanto nelle civili, e di tali privilegi essendone essa supplicante stata gran tempo in pacifica possessione ...; Elenco delle pergamene trasmesse dall'Archivio Provinciale di Terra d'Otranto alla Soprintendenza Generale degli Archivi del Regno nell'ottobre del 1845 giusta disposizione del precedente luglio, vol. 7, f. 3, a. 1528: istrumento redatto per not. Pomponio Stomeo nel quale viene riassunto altro istrumento per not. Ammirato tra il Sindaco di Lecce e Mariotto Corso barone di Arnesano, nel quale viene dichiarato da quest'ultimo che la giurisdizione di detto casale appartiene alla città di Lecce.

¹⁰ ASL, L.R.L., p. 1114.

¹¹ ASL, Sez. Notarile, atti per notar Pietro Comi di Alessano, a. 1774, f. 62; e atti per not. Giuseppe Raganà dello stesso Comune, a. 1789, f. 116r.

¹² Id., *Parlamenti dell'Università di Gallipoli*, busta 6, a. 1584,

Tutte le altre formalità erano pressochè uguali in ogni caso ed in ogni epoca. 13

Nella stessa adunanza venivano nominati i sindacatori del Governatore uscente il quale come tutti gli altri pubblici ufficiali, quando deponeva il proprio ufficio a norma delle leggi del regno, 14 si sottoponeva a sindacato: ad una specie di controllo, cioè, che lo obbligava a rendere conto del suo governo. I due sindacatori ricevevano i reclami da parte di tutti quei cittadini che non fossero stati soddisfatti della sua giustizia. 15

La certezza di essere sottoposti a tale controllo non impediva però a questi magistrati di commettere arbitrii di ogni genere e perfino di giudicare e punire delitti di omicidio senza neanche darne notizia ai Tribunali superiori. 16

f. 89/138r; a. 1628, f. 37; a. 1648, f. 141, e molti altri.

13 L'esempio che qui di seguito si vuole riportare riguarda la presa di possesso del Governatore di Gallipoli avvenuta in pubblico parlamento il 4 novembre 1628: «...Fu proposto al signor Sindaco, come con patente di S.E. è venuto il signor Don Giovanni d'Ortigone per Regio Governatore di questa città per succedere al signor Don Luisi de Fonseca y Toledo come le SS.VV. intenderanno leggere la patente dell'ordinario Cancelliere e dopo letta restaranno servite dare il possesso. E per essa Università dopo che fu letta dal predetto Cancelliere alta ed intelligibili voce la predetta patente in persona di detto signor Don Giovanni, e dopo che fu dato il giuramento dal detto Sindaco al detto nuovo Governatore di osservare tutti i privilegi, provisioni, riti, consuetudini, stili, osservanze, consueti e costumanze di detta città, giurando siccome tactis scripturis giurò d'osservarle, havendoseli presentati alcuni ordini di S.E. concernenti l'osservanza di tutto il sopra-detto dichiarando averle per intimate lette da verbum ad verbum e per osservate e però per detta Università li fu dato il possesso a detto nuovo Governatore».

V. pure esempio di patente concessa da Ferdinando IV nel 1785 a Sambiasi, inserita nel «parlamento dell'università» di Taranto, del 12 marzo s.a., f. 38, ed altro nel 1791 al f. 65, in ASL.

14 ASL, L.R.L., a p. 179 è riportato il privilegio di Re Ladislao del 20 ottobre 1410 col quale si accorda all'Università e cittadini di Lecce la facoltà di eleggere ogni anno due persone per sindacare l'operato dei Capitani, Giudici, Assessori e Notari d'atti *pro tempore*, giusta i capitoli del regno; v. pure p. 358, a. 1466: «...et che il dicto Capitano finito lo suo officio sia sindacato per li sindicaturi de Vostra Maistà et non se possa dallà partire nisi finita sindacacione et data sufficiente plegiaria tanto per la sindacacione quanto de... (sic) li extursiuni et iniusticie per ipso facto».

15 V. in ASL, *Parlamenti dell'Università di Alliste*, a. 1780, f. 7, e molti altri antichi parlamenti di Gallipoli, e A.S. di Brindisi, *Parlamenti dell'Università di Ostuni*, a. 1723, fol. 9.

16 ASL., *Sezione Notarile*, not. L. Palano di Presicce, atto 6 aprile 1716, f. 33r.

Torna pure utile a tal proposito riportare una parte dell'istrumento 5 dicembre 1621 per notar Giovanni Sgura (ASL, sch. 40/8) col quale l'Università di Gallipoli dà mandato a Michele Velenda, arciprete di quella cattedrale, di informare il cardinal Zappata, Luogotenente e Capitano Generale del Re nel regno di Napoli, dei soprusi - che qui di seguito si trascrivono - commessi dal Governatore nei confronti

I numerosi abusi che da questi magistrati venivano ripe-

di quella Università.

«*Notamento delle capi che s'haveranno da dare all'Ill.mo Sig. Cardinale Zapatta e suo Collaterale: Primo - Come il Governatore li mesi passati si mandò chiamando Scipione Spiri cittadino honorato di questa città, et tenendolo carcerato non alle carcere solite ma dentro una camera sua, senza far sapere a nisciuno della sua casa dove fusse, e dopo tenuto alcuni giorni carcerato si fece dare ducati cento per escarcerarlo, et occupato la depositione contro di chi pretendea che fusse l'inquisito. = 2º Come il detto Governadore li giorni passati andò in casa di Sigismondo de Riggio nostro antico cittadino, sotto pretesto che volesse carcerare fra Lodovico monaco di messa dell'ordine di San Francesco de Paula figlio del detto Sigismundo, e non ritrovatolo in casa andò nella bottega di detto Sigismundo per ritrovarlo, e senza causa alcuna maltrattò detto Sigismundo con boffettoni, mettendo mano al pugnale, e non contento di questo carcerò detto Sigismundo, e dopo tenuto alcuni giorni carcerato, lo compose in ducati undici, et il suo creato (servo) chiamato Giovanni giocò de mano battendo Andrea, figlio del detto Sigismundo, e dopo lo carcerò. = 3º Come in mezzo di Santa Agata a un serviente della Regia Audienza lo maltrattò a boffettoni a mano aperta sotto pretesto che avesse pigliato un tari di Dieco Calasso, et non contento di questo lo carcerò dove lo tenne alcuni giorni. = 4º Come ha tenuto barratteria pubblica in sua casa de carte e di dati et anco affittatola ad Ottavio Zacheo et ad altri fandosi pagare tanto il mese, et in sua casa il sette e il quattordici, e per ogni tre sorte un tanto, come hoggi anco continua, tenendolo pure affittato tanto il mese con molto scandalo di tutta questa nostra città. = 5º Come li mesi passati chiamò li datteri del pesce fandosi pagare tanto il mese, a ciò facci uscire il pesce fuor della città, levando la grassa e vitto dei poveri cittadini. = 6º Come li mesi passati se n'andò più volte fuor della città, dove si pesavano li tunni della tonnara, pigliandosene più volte uno la volta senza pagare, e quelle poi consegnava alli viaticari, ordinandole che li pagassero il prezzo, come valevano al luoco che le portavano e non come valeva nella città di Gallipoli, levando la fatica di quelli poveri viaticari. = 7º Come ha fatto e fa passeggiare li contumaci pubblici, tenendoli in sua casa giuocando, e facendoli pagare tanto il mese per farli passeggiare, non considerando che come contumaci della Regia Udienza e della Vicaria li dovea prendere. = 8º Come essendo solito che il Sindaco e governo di detta città non essendoci compagnia spagnola, metta le guardie al corpo di guardia e muraglie di detta città, il detto Governatore si pigliava la paga di due soldati, mettendocene due meno, che per questo non poteva far completo il servizio di sua Maestà, e guardie di detta città. = 9º Come contro l'ordini dell' signori Vicerè antepassati e presenti ha carcerato de fatto e scarcerato senza decreto del Regio Giudice levando il precedente di detta città. = 10º Come contro l'ordini di superiori ed antichi soliti di questa città s'ha fatto pagare dalli nostri cittadini due carlini per lo portillo non aspettando più di grane cinque per la pigliatura solamente. Come anco fandosi pagare dalle estimonie di detto portillo che non le tocca di ragione. = 11º Come ha carcerato più padroni di vascelli e per scarcerarli s'ha fatto dare una gran quantità di moneta impedendo il commercio con molto danno et interesse del Regio Fisco, Mensa vescovile e di questa città. = 12º Come li giorni passati ad motum belli senza decreto nè causa alcuna ha fatto sfrattare mastro Andrea Doria con suo figlio, bombardiero di questa città, con molto scandalo e meraviglia di tutta questa città, vedendo esser così maltrattati li suoi cittadini senza causa. = 13º Come*

tutamente commessi rendono difficile ogni tentativo di fissare i limiti della loro competenza anche perchè tali limiti non di rado variano col tempo, col luogo e, sopra tutto, col feudatario quando è il caso di terra feudale. 17

ha continuamente controvenuto all'ordini dei superiori non volendo obediare detti ordini con grave danno, interesse e pregiudizio di tutta questa medesima città, così nel volersi impacciare sopra la giurisdizione della zecca, non volendo dar l'atti d'alcuni inquisiti per detta giurisdizione come ancora impacciandosi sopra la grassa, quel che nessuno Governadore ha fatto mai. = 14^o Come ha preteso fare l'accordo oggi con li datteri che tieneno il pesce per farlo uscire fuore della città levando la grassa de cittadini cercando a detti datteri che se li desse tanto il mese. = 15^o Come in tutto quel tempo che è stato Governadore, non s'ha fatto un carlino de proventi alla città havendo carcerato e scarcerato a gusto suo. = 16^o Come avendo dato la prattica ad un vascello francese ordinò il detto Governadore alla porta che non li facessero entrare non considerando che dopo data la prattica col Sindaco e grassieri col suo intervento, non può esso Governadore intramettersi più, et alla fine si fè dare denari, e così li fece praticare = 17^o Come essendo venuto per ordine dell'Ill.mo Sig. Cardinale che non partissero venti vascelli, si fè dare una quantità di denari per ciascheduno e li dette licentia. = 18^o Come havendo presentato con il governo un ordine dell'Ill.mo Sig. Cardinale dove l'ordinava che facesse rilazione per l'assisa di Santo Pietro, havendola fatta e firmata se la pigliò indietro, parendole poco ducati vinti che se li offerse darli per un regalo ».

17 L'esempio che qui di seguito si trascrive, di bando pretorio emanato dal Governatore di Surbo nell'anno 1764 gioverà a chiarire quali fossero ordinariamente i reati punibili da quei magistrati (A.S.L., *Miscellanea, Copie di diplomi vetusti*):

« *Bandi pretori dell'Università di Surbo.*

Carolus Dei grazia Rex utriusque Siciliae et Hierusalem, infans Hispaniae, Dux Parmae et Placentiae et Castri, ac Magnus Princeps Haereditarius Aetruriae. Don Giuseppe Romano barone di S. Angelo, e Torre vecchia, ed utile padrone di questa terra di Surbo Signore e Barone. Oronzio Dragonetti Governatore di questa terra di Surbo. A tutte e singole persone di questa terra di Surbo, e sua giurisdizione, ed abitanti in essa, si fa noto come essendo stato eletto al governo della medesima, ed affinché si evitassero i disordini che sogliono accadere, abbiamo stimato per la buona amministrazione della giustizia, così per servizio di Dio e del Re Nostro Signore (Dio guardi) come de' sudditi, dare gli ordini necessari a tenore di quelli praticati dai nostri predecessori, fare il presente bando da publicarsi tanto nella piazza di questa terra di Surbo, quanto nei luoghi soliti e consueti della medesima, qual vogliamo doversi osservare capo per capo così dai cittadini come dai forestieri abitanti in essa terra e suo territorio e giurisdizione, sotto le pene contenute in cadaun capitolo e hanno sottoscrivendo: = 1^o S'ordina e comanda a tutte e singole persone cittadine come forestiere ed abitanti in questa terra di Surbo, che non aderiscano di bestemmia il Nome di Dio, il suo preziosissimo sangue, la Sua Madre Santissima e li suoi santi, sotto le pene contenute nelle Regie Prammatiche, e di un'ora di Berlina con sciocca in bocca, così ancora per coloro che bestemiaranno la SS. Trinità, l'Ostia consacrata, li morti oppure chi l'ha fatto o generato, due ore di Berlina e due mesi di carcere formale, ecc. = 2^o Si ordina che niuno ardisca di portare armi offensive nè difensive di qualsiasi specie, ne di giorno, nè

I Governatori, che spesso non possedevano la benchè minima preparazione per amministrare la giustizia,¹⁸ venivano

di notte, così dentro, così fuori l'abitato di questa suddetta terra, e specialmente scopette cariche di polve a palle, pallini e pietre focali al cane sotto le pene contenute nelle Regie Prammatiche e Costituzioni del Regno, ed altre a nostro arbitrio riserbate. = 3^o Si ordina che nessuna persona ardisca giocare a carte, ed a nessuna sorte di giuoco, e specialmente a quei proibiti dalle Regie Prammatiche e Banni emanate così in pubblico come in privato, sotto la pena di carlini trenta per cadauno e di due mesi di carcere. = 4^o Si ordina e comanda che nessuno ardisca caminar di notte per dentro l'abitato di questa terra di Surbo, sonate che saranno le ore tre della notte, senza candela accesa, o altro lume apparente in mano, sotto la pena di carlini quindici o di un mese di carcere. = 5^o Si ordina che nessuno ardisca fare tumulti, risse e brighe in piazza pubblica, luoghi e strade di questa terra, ed in altre parti di nostra giurisdizione, nè con armi, nè senz'armi, nè di giorno nè di notte, sotto la pena di carlini quindici per ogni volta, purchè nel tumulto non vi sia concorso di gente. = 6^o Si ordina e comanda che nessuno ardisca ricettare nelle loro case, masserie, possessioni, giardini e in altro luogo e feudo di questa terra e sua giurisdizione, qualsivoglia persone inquisite, di qualunque sorte si siano, e specialmente fuorgiudicati tanto di questa corte, quanto di altri tribunali, nè a quelli dare aggiunto o favore ma subito ne debba dare a noi la notizia ed alla nostra Corte per li spedienti necessari, sotto le pene contenute nelle Regie Prammatiche, eccetto però se fossero loro stretti congiunti. = 7^o Si ordina e comanda che nessuno ardisca far ombra di resistenza al Governatore o Luogotenente e famigli di essa Corte, tanto ad istanza di parte quanto della Corte medesima, Esattori e Gabelotti di essa terra, ma occorrendo ognuno li debba prestare e dare ogni aggiunto e favore, come sarà da quelli domandato sotto le pene contenute nelle Regie Prammatiche. = 8^o Si ordina e comanda che nessuno ardisca chiamare in duello, seu disfidare con parole e con fatti, così in questa terra come fuori l'abitato e per tutta la giurisdizione della medesima, sotto le pene contenute nelle Regie Prammatiche, e di carlini quindici. Nella qual pena incorreranno ancora tutti coloro che assisteranno in detta disfida, e porteranno armi o altri istrumenti a loro favore. = 9^o Si ordina e comanda che nessuna persona ardisca giocare di mano, dar buffettoni, o fare altra sorta di offesa, sotto la pena di carlini quindici per ciascheduno o di un mese di carcere, purchè non vi sia sangue, ed essendovi sangue incorrerà alla pena di ducati sei. = 10^o Si ordina e comanda che nessuno ardisca danneggiare o tagliare alberi fruttiferi e specialmente d'olive, termiti, insite ed altri alberi, nè tampoco spezzare o tagliare ramizze e ratiche senza espressa licenza del padrone, sotto le pene contenute nelle Regie Prammatiche. = 11^o Si ordina e comanda che nessuno ardisca nè di giorno, nè di notte, tirar pietre sopra le case site così dentro quest'abitato come fuori, nè buttar mondizze, o far altre sporcizie avanti le porte, e case di qualsivoglia persona, sotto le pene contenute nelle Regie Prammatiche. = 12^o Si ordina e comanda che tutti quelli li quali domanderanno giustizia avanti al magnifico Governatore o Luogotenente, di qualsivoglia cose, debbiano dire le loro ragioni di tal modo che uno non interrompa l'altro, nè con fatti nè con parole, nè si appoggino sopra la banca dove si amministra la giustizia, nè quella toccassero o battessero con le mani, nè stiano con beretta in testa, ma quella debbano tenere in mano con ogni riverenza, e chi farà il contrario incorrerà nella pena di carlini quindici per ogni volta, e di altre a nostro arbitrio. = 13^o Si ordina e comanda che nessuna persona ardisca porre foco alle ristoppie

assistiti da un Giudice, o Consultore, o Assessore, il quale, d'ordinario, veniva eletto ogni anno dal parlamento della Univer-

ed in altri luoghi, così dentro come fuori l'abitato, e nel territorio di questa terra e sua giurisdizione, se non dopo le quindici del mese di agosto, sotto la pena di carlini quindici, ed altre riserbate a nostro arbitrio, oltre di quella del padrone a cui potassi con detto fuoco cagionare qualche danno. = 14^o Si ordina e comanda che nessuno ardisca scalare le case e mura dei particolari di questa terra, sotto qualsiasi pretesto senza il permesso dei padroni di quelle, sotto la pena di carlini quindici, ed altre a nostro arbitrio. = 15^o Si ordina e comanda che nessuno ardisca, sonate le ore tre della notte andar sonando con qualsiasi istrumento per dentro l'abitato di questa terra, sotto la pena di carlini quindici per ciascheduno, e perdita degli istrumenti, e ciò unicamente per evitarsino li disordini che sogliono accadere, nella quale incorreranno ancora tutti coloro che andaranno in loro conversazione cantando e facendo altre operazioni. = 16. Si ordina e comanda a tutti coloro che fussero privilegiati a tenore del privilegio e compra fattene da questa baronal Corte, che qualora si agitassero cause nella medesima, tanto civili, quanto criminali, e miste, e qualcheduno si sentisse gravato, debbia ricorrer al Giudice delle seconde cause senza che per saltum potessero ricorrere ai superiori non ostante che fusse, come sopra, persone privilegiate, alle quali spettasse l'elezione del foro, sotto la pena di ducati ventiquattro a beneficio della baronal Camera, anche a tenore delle provisioni spedite dalla Regia Camera alle quali ecc. = 17^o Si ordina e comanda che nissuno ardisca impedire con minacce o altre persuasive coloro che verranno in questa baronal Corte a querelare o lamentarsi di colui da cui saranno stati gravati, sotto la pena di carlini trenta, ed altre a nostro arbitrio. = 18^o Si ordina e comanda che nissuno medico e chirurgo o barbieri ardisca medicare qualsiasi persona che sarà stata ferita con qualunque strumento, se prima non ne darà a noi la notizia, o saltem dopo la prima visita, darne a noi la contezza, sotto la pena di ducati sei per ciascheduno, e di altre a nostro arbitrio. = 19^o Si ordina e comanda che nissuna ostetrica, o sia mammana, ardisca assistere a qualsiasi sgravamento di donzelle vergini, o vedove, senza darne notizia a questa Corte, per evitarsi l'inconvenienti che sogliono seguire e ciò sotto le pene a Noi riserbate. = 20^o Si ordina e comanda a tutti che non ardiscano e presumino andare a caccia con la schioppetta a miccio, nè a grillo, senza l'espressa nostra licenza in scriptis, sotto la pena di carlini trenta e perdita della schioppetta, nè portare quella con scarda dentro l'abitato di questa terra. = 21^o Si ordina e comanda che nissuno ardisca nè di giorno nè di notte sparare armi da fuoco, così proibite come non proibite, dentro l'abitato di questa terra, sotto la pena di carlini trenta, ed altre a nostro arbitrio. = 22^o Si ordina e comanda che nissuna persona ardisca tenere animali negri dentro l'abitato di questa terra, con fare quelli andar girando per la medesima; ma li debbiano tenere chiusi e rinserrati nelle loro case, sotto la pena non solo di carlini quindici, ma anche della rifazione dei danni che detti animali cagioneranno, con esser lecito a colui al quale cagionasi il danno di poterli uccidere. = 23^o Si ordina e comanda che nissuna persona ardisca introdurre nell'abitato di questa terra carrette tirate da bovi tanto cariche quanto scariche, senza che li bovi suddetti portassero li campanelli e ciò per evitare gl'inconvenienti che sogliono accadere alli poveri figliuoli; e nel caso non portaranno li campanelli, debbano li massari o carrieri tirare detti bovi per la fune, o sia rovigno, sotto la pena di carlini quindici per ogni volta. = 24^o Si ordina e comanda che in occasione del carnevale nissuno ardisca mascherarsi senza l'espressa nostra

sità.¹⁹ Egli però non poteva assumere la carica se non quando avesse ottenuto il nulla osta e la patente da parte del barone o del sovrano.²⁰

Non mancano casi, in alcuni periodi, di nomine dirette di questi giudici da parte dei baroni.²¹

Prima di prendere possesso i Consultori prestavano giuramento, innanzi al Sindaco, di osservare tutti i privilegi, esenzioni e consuetudini della città;²² in tempi più remoti, giuravano innanzi al Capitano.²³

licenza in scriptis, per evitare gl'inconvenienti che per lo più sogliono accadere con l'andar travestiti e mascherati, sotto la pena di ducati sei per ciascheduno. = 25° Si ordina e comanda a tutti li naghiri, trappetari seu marinari, vaticali ed ogni altra persona, che non ardischino buttare o far buttare acqua sentina ed immondezze di trappeto dentro l'abitato di questa terra ed in qualsiasi strada, ma debban quelle asportare fuori dell'abitato un miglio distante della terra, sotto la pena di carlini quindici per ogni volta. = 26° Si ordina e comanda a tutti i saltabanchi ed a coloro che portano giuochi di qualsisia sorte, che capitaranno in questa terra, che non ardiscano salire in banco per dispensare e vendere le loro robe e medicamenti, nè fare giuochi, se prima non chiederanno a noi la licenza, sotto la pena di ducati sei e di un mese di carcere. = 27° Si ordina e comanda che nessuno ardisca tirar pietre colla fionda per dentro questo abitato, nè tampoco tirar citrangoli in tempo di carnevale, nè farsi disfida di tirarsi pietre e marangie, sotto la pena di carlini quindici ed un mese di carcere. = 28° Si ordina e comanda che nissuno ardisca entrare in questa terra e ristretto del suo abitato, lino infuso, cioè che fusse cacciato dalla palude o che sia il medesimo puzzolente per evitare il danno di tutti gli abitanti, potendosi con il suddetto inferire qualche mala costituzione, ed in tal caso infermarsi tutta la terra, sotto la pena di carlini quindici, perdita del detto lino, ed altre a nostro arbitrio. = 29° E finalmente si confermano tutti e qualsisiano altri bandi fatti ed emanati dai nostri predecessori, quali vogliamo che restino fermi ed abbiano il loro effetto. Ed affinché il presente venghi a notizia di tutti, nè si possi allegare causa di ignoranza, ordiniamo che si pubblicchino nella piazza e luoghi soliti di questa terra di Surbo, con affigersene copia in luogo solito. Dato in Surbo li 15 settembre 1764. Oronzo Dragonetti Governatore = Manno Actuarius».

18 A.S. Brindisi, *Parlamenti dell'Università di Ostuni*, a. 1783, f. 50r e sgg.

19 ASL, *Parlamenti dell'Univ. di Gallipoli*, b. 6, a. 1586, f. 155/223r, e i *Parlamenti* di quasi tutte le *Università* della vecchia Provincia di Terra d'Otranto.

3 Id., v. esempi in *Parlam. dell'Univ. di Gallipoli*, b. 6, a. 1635, f. 22, in *Parlam. dell'Univ. di Taranto*, b. 28, a. 1791, f. 65.

21 Id., v. *Catasto onciario di Barbarano*, a. 1744, f. 97r.

22 Id., v. *Parlamenti dell'Università di Gallipoli* del 4 dicembre 1642, f. 14, e quelli dell'Univ. di Taranto del 14 marzo 1791, f. 64.

23 Id., L.R.L., a. 1469, p. 1084 «...Nui havemo electi et confirmati li infrascripti a ciascuno de li quali vui Capitano darite el debitu iuramento che debia exercere l'officio al quale è stato electu et confirmado legalmente sotto la fidelità de la M. del Signor Re, et che procure lo utile et lo honesto lo comodo et prefectu di quessa re publica secundo le istruzioni per Nui date l'anno passato senza alcuna privata passione preponendo sempre la utilità puplica alla privata».

Qualche volta, e con maggiore frequenza nei tempi più vicini, le Università ottenevano, non senza avere prima lungamente chiesto, supplicato e litigato, Governatori esperti nel diritto, sicchè poteva farsi a meno del Consultore, con grande vantaggio per i contendenti, specialmente nei casi in cui questi, come ordinariamente si verificava,²⁴ salvo concessioni in contrario, risiedeva in un Comune diverso, anche se vicino, di quello nel quale era chiamato a prestare la sua opera.

Per rendersi conto dello stato di disagio in cui si trovavano i contendenti costretti a ricorrere ad un giudice che non soltanto non si identificasse con la persona del Governatore, ma risiedesse anche in un Comune diverso, basterà pensare che in Ostuni, per esempio, nel '700, un provvedimento di *intimetur*, o di *moneantur partes*, o un precetto di *solvat*, importava di diritti grana 56 di cui 20 spettavano al Governatore per la sua firma, 20 al Consultore per il suo voto, 15 al Mastrodatti per gli adempimenti di sua competenza, ed un grano si dava al serviente per le notificazioni; a ciò bisognava aggiungere 50 grana da pagarsi ad un corriere che portava il processo al Consultore o che lo riportava indietro: cosicchè simili decreti importavano una spesa complessiva di un ducato e grana sei, mentre quando vi era un magistrato che cumulasse le funzioni di Governatore e di Giudice, i litiganti erano obbligati al solo pagamento di 36 grana,²⁵ spesa già elevata, se si pensa che consimili decreti nella Ducal Corte di Alessano, nella stessa epoca, comportavano un diritto di grana 10.²⁶

Naturalmente i decreti definitivi costavano molto di più a causa degli esorbitanti compensi che si esigevano dai Consulitori a titolo di studio dei processi.²⁷

24 ASL, *Parlam. dell'Univ. di Gallipoli*, del 18 ottobre 1649, f. 161 r. f. 161r.

25 A.S. Brindisi, *Parlam. dell'Univ. di Ostuni*, a. 1783.

26 ASL, *Sez. Notarile*, not. Comi Pietro di Alessano, a. 1774, f. 62.

27 Per fornire un quadro completo dei diritti che venivano riscossi dalla R. Corte di Gallipoli, si riporta la relativa *pandetta* votata da quella città nel pubblico parlamento del 18 febbraio 1732 (A.S.L., *Parlam. dell'Univ. di Gallipoli*, b. 7, a. 1732, f. 35). «*Pandetta delli diritti che esige la regia Corte di questa Città di Gallipoli*;

1. *Nelle cause patrocinate dalla Vocato de poveri civili criminali e miste, essendo veri poveri, al che si debba stare a fede de nostri Sindaci pro tempore, che non si esiga deritto veruno, ne meno di portillo, ma solo grana diece per la cattura.*

2. *Nelle cause esecutive per ogni mandato o sia precetto incluso anco il decreto espediantur littere esecutoriali, un carlino al sig. Giudice et un altro carlino al Mastro datti inclusa la copia del decreto seu cartella.*

3. *Per le lettere esecutoriali carlini due al sig. Governatore ed un carlino al Mastro datti.*

4. *Per le contumacie tutte al Mastro datti grana sei.*

5. *Per il mandato ad relvendum, decreto delle parti, nota de su-*

A ciò si deve aggiungere che i poveri litiganti erano costretti, con evidente maggiore onere, o a tenere un avvocato presso la Corte ed un altro presso il Consultore, oppure a servirsi dell'opera di un solo avvocato che si recasse qua e là secondo il bisogno.

spetti e licenza de vendendi per ogni atto grana dieci al sig. Giudice e grana diece al Mastro datti. Così anco pel decreto del possesso e liberatione del prezzo.

6. *Per li banni grana tre veruno al serviente inclusa la relazione e grana venti al mastro datti per fatto dell'acentione et estintione della candela.*

7. *Per ogni decreto inter locutorio o sia in causa esecutiva, o sumaria, ordinaria, o criminale, grana dieci al sig. Giudice e grana diece al Mastro datti.*

8. *Per ogni presentata di scrittura o sia istanza grana tre per presentata.*

9. *Per tutte le monetioni non si debba esigere deritto veruno.*

10. *Per il decreto et intimetur parti grana diece solamente al Mastro datti.*

11. *Per ogni atto ordinatorio termine, publicatione, conclusione, grana diece al sig. Giudice e grana diece al Mastro datti.*

12. *Per il decreto de indecisis, nullitate obstare vel non, admittatur o non admittatur, appellatio per interpositis partibus auditis due carlini al sig. Giudice et un carlino al Mastro datti.*

13. *Per sentenza diffinitiva implorato Dei nomine, et compilato termino da ducati cinquanta in basso, carlini cinque al sig. Giudice, sino alli cento, carlini diece e passando detta somma sia di qualsivoglia quantità, sempre carlini dodici.*

14. *Per sentenza diffinitiva implorato Dei nomine, et compilato termino da ducati cinquanta in basso, carlini cinque al sig. Giudice, sino alli cento, carlini diece e passando detta somma sia di qualsivoglia quantità, sempre carlini dodici.*

15. *Al sig. Governatore carlini due per la firma di ogni e qualsivoglia sentenza et al Mastro datti un carlino incluso il lecta lata.*

16. *Per esame di testimoni quando larticuli non passano il numero di venti un carlino per testimoni dividendo fra il sig. Giudice e Mastro datti.*

17. *Per decreto diffinitivo sia di qualsivoglia quantità in causa sumaria carlini quattro al sig. Giudice et un carlino al mastro datti.*

18. *Citacione per edictum carlini due al sig. Giudice e carlini due al Mastro datti.*

19. *Per pregiaria de solvendo de restituendo de udendo fluendo, et de stando iuri, de presentando etc. carlini due al Mastro datti.*

20. *Accesso intra moenia, carlini cinque al sig. Giudice, così anco sortendo che sia necessario che il sig. Governatore intervenga, e carlini due al Mastro datti per ogni giornata.*

21. *Estramoenia per il feudo il dopio del sudetto, et extra feudum servata forma Regie Pramatiche.*

22. *Per ogni osservatoria di provisione di qualsivoglia Tribunale carlini due al sig. Governatore, quando è necessaria la sua firma, carlini due al sig. Giudice et un carlino al Mastro datti, ma per le seuplici inibitorie la sola presentata al Mastro datti.*

23. *Per copia di atti per ogni carte quattro e siano o tutte piene o dimidiate un tari per la clausura non si esiga deritto veruno.*

24. *Per ogni intimatione al serviente grane due intramoenia,*

Da considerare ancora che un Governatore inesperto, nell'assenza del suo Consultore, non essendo in grado di amministrare la giustizia con la necessaria tempestività in tutti quei casi che esigevano un pronto intervento, provocava situazioni di nuovo disagio tra i contendenti ed ulteriori motivi di ritardo nel già lento decorso dei giudizi.

In molti luoghi gli ufficiali di giustizia erano stipendiati dalle Università le quali, in compenso, erano padrone dei proventi della Corte.²⁸ La diversa destinazione di tali proventi non

extra moenia sedici cavalli a miglio servata la forma Regie Pramatiche inclusa la relatione che debba scrivere gratis il Mastro datti.

24. *Per prestatura di processo non si debba esigere deritto veruno e nemmeno per visura de testimoni.*

25. *Per cattura alli soldati un carlino e per portillo grana tredici e grane quattro ossia de citatini forasteri.*

26. *Per il ducato coram carlini due al sig. Giudice et un carlino al Mastro datti.*

27. *Per preciarìa delle spese e giuramento de non calunniando un solo carlino al Mastro datti.*

28. *Per le cause criminali, decreti interlocutori et esame de testimoni ut in causa civili.*

29. *Sententia diffinitiva, ovvero decreti che hanno vim diffinitivam giusta la parità de decreti e delinquenti, si paghi arbitrio iudicis dummodo non passi carlini venti.*

30. *Per l'oblighi da presentarsi ecc. un carlino al Mastrodatti.*

31. *Per ogni remissione al Mastro datti grana diece, al sig. Governatore grana venti e se sono più delinquenti servata forma de la pramatica 36 paracrafo 38 de ufficio Iustitiarii.*

32. *Per la copia de re ... ti (abraso) o del processo in loro luogo non debbano esigere cosa veruna.*

33. *Per li mandati domi intra palatium un carlino al Mastro datti e due carlini al sig. Governatore, extra palatium due carlini al Mastro datti e tre carlini al sig. Governatore.*

34. *Quando si fanno compositioni che si osservi la Regia pramatica 36 paragrafo 42 de ufficio Iustitiarii.*

35. *Per l'empare in cause civili un carlino dividendo tra Giudice e Mastro datti.*

36. *Per ogni estipula et obliganza grana diece al Mastro datti.*

37. *Per incusa e lettere secutoriali un tari al sig. Governatore, e grana quindici al Mastro datti per forasteri e cittatini.*

38. *Se qualcuno pretendesse la sola copia di qualsivoglia obliganza al Mastro datti un carlino per detta copia.*

39. *Per studio di processo non debba pretendere il sig. Giudice cosa veruna.*

40. *Necessitando ordine in certa forma delle provisioni de superiori non si paghi altro deritto del passato nella osservatoria, ma solo al Mastro datti altre grana 15.*

42. *Che la sudetta pandetta si osservi anco nelle cause delegate.*

Giovanni Rigitano Governatore, Francesco Frisulli Giudice, Notajo Domenico Antonio Maggio Mastro datti.

28 ASL, L.R.L., a. 1463, p. 311; a. 1466, pp. 356 e 380; *Inventario pergamene inviate a Napoli*, cit., a. 1466, vol. 6, f. 31; id., vol. 7, f. 44, a. 1520; e A.S. di Brindisi, *Parlamenti dell'Università di Ostuni*, a. 1783, fol. 50r, dove si legge: «... un tempo che la nostra città era sotto l'immediato R. Dominio la di lei Corte veniva retta da un ufficiale

impediva però a questi amministratori della giustizia (!) di estorcere denaro in vari modi ed a vario titolo ai litiganti, sicchè si rese necessaria una prima prammatica nel 1491 di re Ferdinando con la quale si ordinava a questi ufficiali, pena la decadenza dall'ufficio, di non pretendere alcun compenso oltre il proprio salario. Nè il risultato di questa disposizione fu certamente positivo se altre del genere ne seguirono in vari tempi.

A titolo esemplificativo si dirà che la città di Lecce nel 1413 pagava per gli ufficiali di giustizia 80 once all'anno, così ripartite: 55 once al Capitano, 15 all'Assessore e 10 al Mastrodatti,²⁹ e che nel 1463 la stessa città ottenne che *non fosse tenuta per salario del Capitano, Assessore et Mastrodacti si non ad onze 50 per anno et sola habitacione.*³⁰

I Governatori tanto regi quanto baronali, in ogni epoca, autorizzavano i pubblici parlamenti delle rispettive Università e vi intervenivano di persona, facendosi rappresentare, solo nella rara evenienza di improvviso impedimento, da un loro sostituto che, d'ordinario, era il Consultore. Tra gli atti di archivio si riscontra qualche caso in cui l'Università, avendo da trattare affari relativi al malcostume del Regio Governatore, era stata costretta a chiedere preventiva autorizzazione alla R. Udienza Provinciale per riunire il parlamento con l'intervento del Giudice in sostituzione del Governatore.³¹ L'Università di Lecce, invece, sin dal 1466, aveva ottenuto da Ferdinando I il privilegio di congregarsi in assenza del Capitano senza alcuna formalità e senza pregiudizio per le decisioni adottate, quando avesse da trattare di estorsioni e ingiustizie perpetrate dallo stesso Capitano.³²

Ad alcuni baroni, oltre la facoltà di eleggere il Governatore e qualche volta il Consultore e il Mastrodatti, era accordato anche il privilegio delle seconde cause, la facoltà cioè di nominare altri Giudici ai quali venissero prodotti i gravami relativi ai decreti emessi dai Governatori.

Restava, in ogni caso, fermo il diritto dei vassalli di produrre appello, anche dalle decisioni pronunziate nella Udienza delle seconde cause, ai Presidi della Provincia, o alla Gran Corte della Vicaria o al Sacro Regio Consiglio, analogamente a quanto veniva praticato nelle terre di regio demanio.

I Giudici di seconda istanza venivano destinati quasi sempre nei luoghi circonvicini alla sede del Governatore e qualche

idiota, chiamato il Capitano, e da un Giudice o sia Assessore, quali ambi qui risiedevano, ed ambi venivano provisionati da essa Università padrona dei proventi di detta Corte».

29 Id. id., privilegio del Re Ladislao, p. 157.

30 Id. id., p. 311.

31 ASL, *Sezione notarile*, not. G. Sgura di Gallipoli, a. 1621, p. 277.

32 Id., *L.R.L.*, a. 1466, p. 358.

volta, con grande vantaggio dei contendenti, anche in Lecce,³³ dove non soltanto si rendeva più facile la scelta di persone maggiormente idonee al disimpegno di tale delicato compito, ma queste stesse, a causa della vicinanza del Tribunale Provinciale, pronto ad intervenire per emendare ogni irregolarità, erano portate a giudicare con maggiore ponderatezza. Inoltre i litiganti, con la residenza in Lecce del Giudice delle seconde cause, avevano la possibilità di servirsi, in caso di successivo gravame presso la Regia Udienza Provinciale, dell'opera degli stessi avvocati dai quali erano stati assistiti innanzi al precedente giudice. Ciò li sottraeva alla necessità di affidare la propria difesa a nuovi avvocati, con evidente risparmio di tempo e di spesa perchè, essendo i primi già a conoscenza di ogni particolare dello svolgimento della causa, non avevano alcun bisogno di preventivo studio del processo per porsene al corrente.

Le Corti baronali con la legge abolitiva della feudalità del 2 agosto 1806 furono reintegrate al potere sovrano³⁴ e, quali Corti Regie, unitamente alle altre già esistenti, ebbero vita fino a tutto l'anno 1808, fino a quando cioè la legge sull'organizzazione giudiziaria del 20 maggio di quell'anno alla loro « *mal definita* »³⁵ giurisdizione surrogò l'istituzione dei Giudicati di Pace che, attraverso i Giudicati di Circondario istituiti nel maggio del 1817 e i Giudicati di Mandamento succeduti nel febbraio del 1861, dovevano diventare le Preture di Mandamento con la legge del 6 dicembre 1865.

Col decreto 22 novembre 1806 n. 250 erano stati classificati i *Governi* del Regno ed era stato fissato lo stipendio dei Governatori i quali, se residenti in città capoluoghi di provincia o con più di 16.000 abitanti, percepivano 450 ducati annuali; 350 ne percepivano, invece, tutti gli altri.³⁶

Lo stesso decreto considerava colpevoli di concussione e soggetti alle pene relative quei Governatori che avessero ricevuto altro compenso per qualunque atto giudiziario connesso al loro ufficio.

Lo stipendio doveva essere pagato mensilmente dalle Uni-

33 A.S. Brindisi, *Parlamenti dell'Università di Ostuni*, a. 1783, f. 52.

34 Il successivo decreto 14 marzo 1807 disponeva che chiunque fosse stato o fosse agente degli antichi baroni non potesse esercitare la carica di Governatore, e nessuno potesse essere Governatore Regio nello stesso circondario in cui avesse esercitato le funzioni di Governatore baronale.

35 ASL, *Giornale d'Intendenza*, a. 1808, p. 21.

36 Portati rispettivamente a ducati 600 e 480 col decreto 30 gennaio 1807 n. 27, col quale si stabiliva pure che: « *delle sportule che esigono i mastri datti delle Corti locali, un terzo rimarrà a beneficio dei medesimi; gli altri due terzi anderanno a beneficio delle Università comprese nella circoscrizione del governo a proporzione delle rate imposte a ciascuna di esse sulle pubbliche contribuzioni* ».

versità comprese nella circoscrizione di ogni governo secondo una divisione fissata dall'Intendente della Provincia.

Nel nostro Archivio sono conservati poco più di duecento processi civili di 53 Corti Regie e Baronali della provincia. Essi si riferiscono in massima parte agli anni immediatamente precedenti a quello della abolizione delle giurisdizioni innanzi alle quali si svolsero. Ve ne sono tuttavia non pochi di epoca oscillante intorno alla metà del Settecento e qualcuno della metà del Seicento.

La procedura è quella stessa usata dai Tribunali superiori; i decreti sono così compilati: « *Per hanc Regiam (o baronalem) Curiam... (luogo) eiusque subscriptum dominum (Regium) Gubernatorem et Judicem, visis actis ...fuit provisum quod...* ». In calce vi è la firma del Governatore e di un attuario.

Sono conservate inoltre 19 buste di *obligationes penes acta* delle stesse Corti, stipulate da oltre trenta notai negli anni tra il 1613 e il 1808.

Tali *obligationes* sono analoghe a quelle della Bagliva di cui si è già parlato.

IV - CURIE ARCIVESCOVILI E VESCOVILI

In una simile varietà di Tribunali speciali, tanto della capitale che della provincia, cui avevano facoltà di ricorrere persone di condizione particolare, non poteva certamente mancare un foro speciale al quale potessero ricorrere i chierici per qualunque causa che li riguardasse. Questi, infatti, come tali, invece che innanzi ai giudici ordinari, potevano comparire innanzi alle Curie Arcivescovili o Vescovili presiedute dall'Arcivescovo, o Vescovo, generalmente sostituito dal Vicario Generale o da altra autorità ecclesiastica.

Tali Curie erano competenti a trattare, per ragioni di materia, anche quelle cause che avessero comunque qualche attinenza con gli interessi della chiesa.¹

¹ Con il decreto del 22 dicembre 1808 n. 248 di Gioacchino Napoleone, tutti questi privilegi vennero aboliti e gli ecclesiastici, a cominciare dal giorno della entrata in vigore del Codice Napoleone, furono sottoposti alla giurisdizione dei magistrati ordinari come ogni altro cittadino, tanto nelle cause civili che nelle criminali. Ai vescovi rimase solo l'autorità correzionale, concessa dai canoni della Chiesa, che veniva esercitata sugli ecclesiastici delle rispettive diocesi per tutte le trasgressioni che non fossero da annoverarsi tra i delitti, o per le colpe punibili dalle leggi civili.

Dopo il ritorno dei Borboni, il foro speciale fu riammesso col concordato concluso con la S. Sede il 21 marzo 1818, anche se esso fu limitato alle cause ecclesiastiche e principalmente alle matrimoniali, con la esclusione delle cause civili dei chierici, le quali continuarono a competere ai giudici laici.

Avverso le decisioni del Vescovo poteva prodursi appello ad altro Vescovo che veniva a ciò delegato dal sovrano previa consultazione della Curia del Cappellano Maggiore.²

Nel nostro Archivio si conservano dieci grosse filze di scritture riguardanti questo genere di giudizi svolti tra la fine del Cinquecento e la metà dell'Ottocento e in massima parte consistenti in *allegazioni* (memorie, prove, testimonianze, ecc.) presentate nei giudizi spesso contenenti notizie su fatti e su condizioni verificatesi qualche secolo prima.

Gli atti sono cuciti di seguito senza alcuna divisione tra pezzo e pezzo e senza ordine nè cronologico nè per diocesi. Specialmente quelli del Settecento, sono sempre relativi a cause di chierici sulla spettanza di legati pii e benefici laicali, ma svolte, queste, innanzi ai Tribunali ordinari soprattutto della capitale. Ciò sta a dimostrare che, perlomeno durante tale secolo, il ricorso al foro ecclesiastico era soltanto facoltativo.

I decreti sono compilati secondo il consueto formulario: *Die... Reverendissimus Dominus Vicarius Generalis (o Capitularis) Curiae Episcopalis Lyciensis, lecto... visaque... mandavit et mandat quod observetur...*; oppure: *Per hanc Curiam Episcopalem Neritonensem eiusque Reverendum Dominum Neritonensem Vicarium fuit provisum et decretum quod...*

V - TRIBUNALE MILITARE DI LECCE

Questo Tribunale, come la Generale Udienza di Guerra di Napoli e le precedenti tre Udienze, aveva competenza a giudicare le cause dei militari, dei pubblici ufficiali addetti all'Amministrazione militare e dei loro familiari. La sua giurisdizione -

Questo e molti privilegi ed immunità, concessi in favore degli ecclesiastici tanto nelle materie civili che in quelle penali con i vari rescritti e decreti del maggio e giugno 1857, furono definitivamente aboliti col decreto Pallavicino del 18 ottobre 1860 n. 140: « *considerando che principio e scopo di ogni saggia legislazione è l'uguaglianza di tutti i cittadini al cospetto della legge; che le distinzioni di classi o di persone sono fomite di arbitrio e di disordine, e turbano le regole indeclinabili della giustizia legislativa; che siffatte considerazioni sono ancora più gravi nelle materie penali, dove la società si rende vindice dell'offesa, nè il colpevole per favore personale potrebbe francarsi dalle forme de' giudizi e dall'esecuzione de' giudicati, che sono inviolabili guarentigie dell'ordine e dell'interesse generale; considerando inoltre che l'azione delle autorità ecclesiastiche dev'essere meramente morale, e non legale, e che a nessun patto si può costituire a favore degli ecclesiastici una condizione privilegiata ed eccezionale in fatto di penalità, dove l'uguaglianza deve essere assoluta per tutti i cittadini* ».

² Vedine esempio nella filza 7, fol. 72 del proc. 16^o, dove il 21 novembre 1789 il Re destina la Curia Vescovile di Ugento a procedere in grado di appello nella causa discussa in prima istanza nella Curia di Nardò.

analogamente a quanto avveniva per i consimili Tribunali delle altre Provincie - era però limitata alla sola Provincia di Terra d'Otranto e alle cause di minor valore.

Le provisioni, redatte indifferentemente in latino ed in italiano, in forma impersonale (*Per hoc Tribunal Militiae, lecto etc.*), sono sottoscritte dal Presidente della Udienza Provinciale; che, come è noto, aveva anche funzioni di capo militare della Provincia, e da uno o due Uditori della stessa Udienza, oltre che da un segretario.

Antonio ASSIRO